

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

401^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
DISEGNI DI LEGGE		Integrazioni	Pag. 9
Seguito della discussione:		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	9
«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		DISEGNI DI LEGGE	
PRESIDENTE	7	Ripresa della discussione:	
Verifica del numero legale	7	PRESIDENTE	11 e <i>passim</i>
SUI LAVORI DEL SENATO		* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	11 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	7	* ONORATO (Sin. Ind.)	13 e <i>passim</i>
		* MISSERVILLE (MSI-DN)	14, 18
		CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	16 e <i>passim</i>
		POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	20, 23, 32
		* IMPOSIMATO (PCI)	21, 28
		CASOLI (PSI), relatore	22 e <i>passim</i>

401^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 GIUGNO 1990

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 22
CONDORELLI (DC), relatore	30 e passim
* MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità	30, 36
SALVATO (PCI)	30
* ALBERTI (Sin. Ind.)	31
GIUSTINELLI (PCI)	32
CORRENTI (PCI)	51, 71
* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	54
BATTELLO (PCI)	67
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	37

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	72
SANESI (MSI-DN)	72

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990** Pag. 73**ALLEGATO****GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Presentazione di relazioni	74
----------------------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	74
---------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni ...	74
Annunzio di interrogazioni	74
Interrogazioni da svolgere in Commissione	84

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Argan, Bo, Brina, Cimino, D'Amelio, De Rosa, De Vito, Diana, Duò, Elia, Evangelisti, Falcucci, Forte, Galeotti, Garofalo, Giacometti, Grassi Bertazzi, Innamorado, Leone, Lipari, Meoli, Mesoraca, Micolini, Muratore, Pinna, Pizzol, Ricevuto, Saporito, Vercesi, Visentini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Lombardi, Margheri, Rastrelli e Riz, ad Ottawa, ai lavori della 7^a Conferenza parlamentare e scientifica, promossa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dalla Camera dei Comuni canadese; Cappuzzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bisso e Ulianich, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori nella Basilicata e Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1509-B.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga*). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonchè dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.

14. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti».

2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12 sopprimere le parole: «della difesa».

1.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope» con le altre: «e di informazione o sensibilizzazione sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze» con le altre: «sui danni diretti e indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.3 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato, al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sui danni diretti ed indiretti derivanti dall'alcoolismo e dal tabagismo».

1.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. È comunque vietata ogni forma di promozione pubblicitaria, anche indiretta, dei prodotti alcolici e superalcolici, del tabacco e di ogni altra sostanza psicotropa. È da intendersi per promozione indiretta anche l'utilizzo dello stesso marchio e/o nome e/o logo per abbigliamento, viaggi, e altri prodotti. Sono altresì vietate anche forme di sponsorizzazione sportiva culturale e altre da parte delle aziende produttrici.

12-ter. Gli amministratori delegati delle aziende che contravvengono alla presente norma sono puniti con l'arresto da due anni a otto anni. Le aziende sono punite con l'ammenda da venti a cento miliardi».

1.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 1 richiamato, al comma 13, sostituire le parole: «dieci miliardi» con le altre: «venti miliardi».

1.6

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Questa mattina sono stati illustrati gli emendamenti e le Commissioni riunite ed il Governo hanno espresso il loro parere che, come i senatori ricordano, è stato contrario. Dobbiamo ora procedere alla votazione dei singoli emendamenti.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale unitamente ai senatori Zuffa, Volponi, Gianotti, Longo, Ranalli, Salvato, Scardaoni, Imposimato, Vitale, Meriggi e Battello.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,45).

Presidenza del presidente SPADOLINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo dare notizia delle decisioni assunte nella mattinata dalla Conferenza dei Capigruppo.

In primo luogo, i Capigruppo del Senato hanno preso atto con soddisfazione della decisione del Governo, loro annunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, di ritirare la candidatura di Venezia come sede dell'Esposizione universale, di fronte al compatto schieramento parlamentare che si era

determinato in questo ramo del Parlamento (*Applausi dal centro, dalla destra, dal centro-sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*). Ciò rende pertanto non più necessario procedere alla discussione, già preventivata nella giornata di domani, delle mozioni presentate su tale argomento.

MANCIA. Perché con soddisfazione?

PRESIDENTE. Perché con soddisfazione? I Capigruppo hanno ringraziato tutti il Presidente del Consiglio e almeno la maggioranza ha preso atto con soddisfazione di questa comunicazione. (*Generali commenti*).

I Capigruppo hanno quindi unanimemente confermato l'impegno a proseguire nella giornata odierna ed a concludere, entro le ore 13 di domani, l'esame degli articoli e degli emendamenti e il voto finale sul disegno di legge relativo alle tossicodipendenze.

Nel pomeriggio di domani si proseguirà invece la discussione del decreto-legge sull'IVA, per concluderla nella serata, anche con un eventuale prolungamento della seduta pomeridiana oltre le ore 21. Ricordo che per la votazione degli emendamenti e per il voto finale su tale decreto-legge, che deve essere inviato domani notte alla Camera, occorre garantire la presenza del numero legale.

La giornata di giovedì ed eventualmente la mattinata di venerdì – ma credo che non sarà necessaria questa seconda ipotesi – saranno dedicate alla discussione del decreto-legge sulla GEPI, di quello sulla iscrizione ai partiti per gli appartenenti alla pubblica sicurezza, nonché di quello sugli agenti di custodia.

La mattinata di martedì 19 giugno, come già preannunciato alla fine della settimana scorsa, sarà riservata alla discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, che proseguirà nel pomeriggio della stessa giornata di martedì per concludersi, con il voto, nel corso della serata.

Ricordo che per la mattinata di mercoledì 20 giugno, alle ore 10, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di 10 componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Le Commissioni permanenti potranno pertanto riunirsi nel pomeriggio di mercoledì 20 e nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 giugno, nonché – la decisione è stata adottata questa mattina – nell'intera settimana successiva, è cioè dal 25 al 28 giugno, perché venerdì 29 giugno ricorre la festa dei santissimi Pietro e Paolo, e quindi a Roma è considerato giorno festivo. Ragion per cui, le Commissioni sostanzialmente hanno a disposizione due settimane, una totale e una parziale, per far avanzare il loro lavoro.

La settimana dal 3 al 6 luglio sarà invece dedicata all'esame della legge comunitaria, che viene a slittare – doveva essere esaminata nella giornata di domani, ma non è stato possibile per un ritardo nella presentazione degli emendamenti – e delle mozioni sull'indirizzo alla Presidenza italiana della CEE. Faccio notare che questo provvedimento non può essere esaminato oltre quella data, perché con l'inizio del mese di luglio il nostro paese assume la presidenza della Comunità europea.

Sempre nel corso di quella settimana verranno discussi il decreto-legge concernente il personale della Polizia di Stato e quello sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché il disegno di legge sulle espropriazioni.

I Capigruppo hanno poi deciso, su proposta del presidente del Gruppo senatoriale comunista, senatore Pecchioli, che il programma dei lavori del Senato sia integrato con l'esame dei disegni di legge sul segreto di Stato e sulle ferrovie, onde prevederne la loro discussione in Assemblea - unitamente al disegno di legge concernente il servizio di leva, già iscritto in programma - prima della sospensione dei lavori per le ferie estive.

Rinnovo l'invito, già precedentemente rivolto ai Presidenti delle competenti Commissioni permanenti, a sollecitare la trattazione di questi importanti provvedimenti, onde consentire il rispetto delle decisioni assunte.

È stato da ultimo deciso, su proposta del Capogruppo socialista, senatore Fabbri, di inserire nel programma dei lavori del Senato i provvedimenti presentati dai vari Gruppi sul volontariato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni. Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Le integrazioni al programma e le modifiche ed aggiunte al calendario dei lavori dell'Assemblea, unanimemente adottate dai Capigruppo, sono pertanto le seguenti:

- Disegno di legge n. 1 (e connessi) - Segreto di Stato
- Disegno di legge n. 1629 - Riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato
- Disegno di legge n. 296 (e connessi) - Legge-quadro sul volontariato

Mercoledì 13 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} - Seguito e conclusione del disegno di legge n. 1509-B - Tossicodipendenze (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì 13 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
(La seduta potrà protrarsi anche oltre le ore 21)		- Seguito e conclusione del disegno di legge n. 2259 - Conversione in legge del decreto-legge sull'IVA (<i>collegato</i>) (<i>Votazione finale ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento</i>) (<i>Presentato al Senato - scade il 29 giugno 1990</i>)

Giovedì	14 giugno	(antimeridiana) (h. 9,30)	}	- Disegno di legge n. 2305 - Conversione in legge del decreto-legge sulla GEPI (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 23 giugno 1990)
»	14 »	(pomeridiana) (h. 16,30)		- Disegno di legge n. 2304 - Conversione in legge del decreto-legge sulla iscrizione ai partiti politici per la Pubblica sicurezza (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 23 giugno 1990)
Venerdì	15 »	(antimeridiana) (h. 9,30)		- Disegno di legge n. 2280 - Conversione in legge del decreto-legge sugli agenti di custodia (Presentato al Senato - scade il 18 luglio 1990)
(se necessaria)				

Martedì	19 giugno	(antimeridiana) (h. 10)	}	- Documento di programmazione economico-finanziaria (<i>Doc. LXXXIV, n. 3</i>)
				- Documento sulle linee di politica economica a medio termine (<i>Doc. LXXXIV, n. 3-bis</i>) (discussione)

Martedì	19 giugno	(pomeridiana) (h. 16,30)	}	- Doc. LXXXIV, n. 3 e 3-bis (<i>eventuale seguito della discussione, repliche e votazioni</i>)
---------	-----------	-----------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------

La settimana dal 18 al 22 giugno è riservata alle sedute delle Commissioni, ad eccezione della giornata di martedì 19 - riservata all'Assemblea per l'esame del documento di programmazione - e della mattina di mercoledì 20 giugno, nel corso della quale, alle ore 10, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

La settimana dal 25 al 28 giugno è riservata alle sedute delle Commissioni.

Martedì	3	luglio	(pomeridiana) (h. 17)	} - Disegno di legge n. 2148 - Legge comunitaria e mozioni sull'indirizzo della presidenza italiana CEE - Disegno di legge n. 2297 - Conversione in legge del decreto-legge sul personale della Polizia di Stato (<i>Presentato al Senato - scade il 1º agosto 1990</i>) - Disegno di legge n. 2298 - Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (<i>Presentato al Senato - scade il 3 agosto 1990</i>) - Disegno di legge n. 492 e connessi - Indennità di espropriazione
Mercoledì	4	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	4	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Giovedì	5	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	5	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	6	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
(se necessaria)				

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1509-B.

Ricordo ai colleghi che questa mattina sono già stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 ed è stato dato il parere. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, interverrò molto brevemente perchè il senso del nostro voto favorevole a questo emendamento credo di averlo già illustrato presentando lo stesso emendamento.

Affinchè rimanesse almeno agli atti, vorrei replicare ad alcune affermazioni del collega Misserville, come sempre acute e penetranti.

Egli ha argomentato la sua opposizione ai nostri emendamenti, volti a considerare i temi del tabagismo e dell'alcolismo tra quelli sui quali occorre promuovere campagne di informazione, portando l'argomentazione che prevedendosi regimi diversi per alcool e tabacco da una parte (il cui consumo non è vietato) e per le droghe dall'altra parte (il cui consumo è vietato) si rischierebbe di incorrere in sostanza in un regime di incostituzionalità. Il senatore Misserville ha detto che trattare nella stessa maniera sostanze che vivono in regimi così diversi non è possibile per coerenza di sistema. Ritengo che non si possa lasciare senza risposta questa argomentazione. Onorevoli colleghi, devo dire che in questo caso non abbiamo di fronte il problema di come trattare il consumo, la produzione o il commercio, ma di prendere atto di un dato di universale cognizione: alcool e tabacco sono sostanze che, in modo diverso, debbono sicuramente essere ricondotte ad una definizione in qualche modo di droga, in quanto danno dipendenza e provocano quei danni alla salute che tutti ben conosciamo. Devo aggiungere anche che si tratta di sostanze (per lo meno per quanto riguarda gli alcoolici) il cui uso è in molti casi voluto, promosso ed esercitato con lo stesso spirito con cui si consumano le droghe.

Come dicevo illustrando gli emendamenti che ho presentato, la cronaca di questi giorni e i decreti di piccolo e spicciolo proibizionismo, che sono stati emanati contro il consumo degli alcoolici, ci mostrano che l'uso dell'alcool è paragonabile al consumo della droga come stimolante ed è molto diffuso; si può addirittura parlare di un fenomeno di massa.

Di fronte a tale realtà si può anche scegliere quella strada che noi non condividiamo (la maggioranza ha deciso così) tendente ad attribuire un trattamento, uno *status* giuridico diverso alle droghe proibite e a quelle consentite. Tale scelta evidentemente discende dal significato che le droghe di tradizione europea hanno rispetto alle droghe di altra tradizione, alle droghe che nascono in altri contesti culturali. La maggioranza fa questa scelta, ma nulla vieta che in termini di politica sanitaria si usino tutti gli strumenti possibili - e lo si faccia subito - con il provvedimento che viene approvato oggi e non con un'altra legge, che non si sa quando verrà approvata, per informare l'opinione pubblica, per aiutare a capire e a rendersi conto di questo problema, per diffondere consapevolezza sulle questioni. Onorevoli colleghi, che almeno venga realizzato questo! Non ci potete dire che c'è un problema di coerenza costituzionale da questo punto di vista. Già adesso, senza che sia vietato il consumo del tabacco, non si può pubblicizzarne l'uso. Allora noi proponiamo - e lo facciamo con l'emendamento successivo - che venga proibita anche la pubblicità degli alcoolici. Si dice che occorre informare l'opinione pubblica sui danni alla salute che possono derivare dall'uso delle droghe (in base ad alcune tabelle). Allora si informi l'opinione pubblica anche sui danni alla salute che derivano dall'uso del tabacco e dell'alcool, per il quale - non per niente - si prevede un organismo alle dipendenze del Ministero della sanità, che ha quelle competenze insieme a quella della prevenzione delle droghe.

Per questa ragione, io credo che ci sia anche un rigore costituzionale nel nostro emendamento e soprattutto che ci sia un'elementare proposta di dignità e di buon senso. Noi chiediamo, infatti, che non si subisca il *diktat* delle *lobbies* dei produttori e dei commercianti di droga, alcool e tabacco e mi auguro che si faccia almeno questo servizio al paese dal momento che, approvando questa legge, per altri versi gli si fa un così cattivo servizio.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.4.

Vorrei far notare a tutti i colleghi, e soprattutto al Ministro ed ai rappresentanti del Governo, che per questo emendamento non vale la replica governativa secondo cui esiste un disegno di legge a parte. Nel testo che dobbiamo emendare non si tratta di disciplinare la vendita e la pubblicità degli alcoolici, dei superalcoolici e del tabacco, ma di affidare alla Presidenza del Consiglio una campagna informativa sui danni alla salute dell'alcoolismo e del tabagismo: quindi cose del tutto diverse dalla materia oggetto del provvedimento annunciato. Mi meraviglio che la Camera dei deputati abbia abolito la norma relativa alle campagne informative sui danni dell'alcoolismo e del tabagismo, introducendo invece le campagne informative sulla gravità del fenomeno criminale del traffico delle sostanze stupefacenti. Colleghi, non so se il narcotraffico debba essere oggetto di una campagna informativa: bastano le notizie del telegiornale. Quello che deve essere oggetto di una campagna informativa è invece il danno per la salute dell'alcoolismo e del tabagismo. I danni del narcotraffico sono oggetto di notizie, non di campagne informative!

Voi della maggioranza avete sempre accusato chi si è battuto contro la penalizzazione ed il proibizionismo di essere insensibile ai danni della salute dei tossicodipendenti. Con questo emendamento, invece, dimostriamo concretamente la sensibilità per i danni alla salute dei tossicodipendenti derivanti da alcool o da tabacco e non vedo perchè, anche in attesa della legge preannunciata, non si debba investire la Presidenza del Consiglio di una campagna informativa su questa materia.

Veramente, con tutto lo sforzo possibile e con la massima disponibilità a credere alla buona fede della maggioranza e della Camera dei deputati, non riesco a capire la contrarietà all'emendamento in esame. È in gioco veramente la salute del popolo italiano ed io credo che su questa proposta si potrebbe dimostrare la buona volontà e la disponibilità – proclamate anche dai relatori – di migliorare il testo: un testo che, così come ci è stato trasmesso dalla Camera, è quanto meno incongruente e soprattutto insensibile alle esigenze della salute dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ONORATO. Non parliamo dei profili di costituzionalità, che qui non c'entrano nulla.

SANESI. Non avrà mica solo lei il verbo!

ONORATO. Il verbo no, ma i verbi per parlare sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Misserville.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina non sono riuscito a farmi capire dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista e quello che più mi meraviglia è che non sono riuscito a spiegarmi nei confronti del senatore Onorato, che pure è un finissimo giurista.

Il mio ragionamento non atteneva in alcun modo all'opportunità ed alla utilità sociale di promuovere campagne informative contro il fenomeno dell'alcoolismo e del tabagismo. Il mio argomento era attinente all'architettura legislativa nella quale si voleva inserire un argomento come quello relativo alla lotta al tabagismo e all'alcoolismo, che non ha nulla a che vedere, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista costruttivo, con il testo della legge di cui stiamo discutendo. Per rafforzare questo mio argomento, facevo rilevare che, mentre la diffusione, la detenzione e il consumo delle sostanze psicotrope e stupefacenti è sanzionato nel testo di legge di cui ci occupiamo, correlativamente non è in alcun modo previsto dal punto di vista sanzionatorio come illecito di carattere penale o amministrativo il consumo dell'alcool e del tabacco.

Facevo poi rilevare – e lo ripeto perchè l'argomento mi sembra decisivo in proposito – che, mentre ci troviamo di fronte ad una norma che vieta in qualsiasi modo (sopprimendo l'eccezione dell'articolo 80 della legge del 1975) che alcuno faccia uso di sostanze psicotrope e stupefacenti, a monte della situazione relativa all'alcool e al tabacco c'è un atteggiamento dello Stato che da una parte lucra attraverso l'imposta di fabbricazione sul commercio dell'alcool e, dall'altra parte, esercita, addirittura in regime di monopolio, il commercio del tabacco.

In questa situazione bene ha fatto la Camera ad abrogare, ad espungere dal testo previsioni che non avevano nulla a che fare con lo scopo della legge e che costituivano soltanto l'occasione per una confusione concettuale che avrebbe potuto portare alla incostituzionalità. Mi riferivo soprattutto alla forte battaglia fatta dal Gruppo radicale per introdurre questo concetto, battaglia che, ove il testo non fosse stato depurato di questa espressione, avrebbe portato ad un conflitto che poteva tradursi anche in una dichiarazione di incostituzionalità. Ne spiego la ragione.

Se il trattamento dal punto di vista informativo e pubblicitario, dal punto di vista dell'impegno del Governo è tale da dover imporre una campagna di diffusione del messaggio antialcool o antitabacco nello stesso testo in cui si impone la diffusione del messaggio nei confronti della droga, la conseguenza sarebbe stata un trattamento diverso relativamente a sostanze per le quali vi era l'impegno governativo, parlamentare e legislativo a promuovere campagne di dissuasione. Era

questo il disegno sottile dei colleghi del Gruppo radicale che mi sono permesso di sottolineare, senza riprovarlo perchè ognuno fa la sua battaglia parlamentare e ognuno tenta di introdurre nelle leggi i concetti che più gli sono cari e che meglio possono far brillare dall'interno la struttura di un corpo legislativo, ma che dovevo rilevare perchè questo era l'argomento di fondo della nostra opposizione.

Da tutto ciò deriva che, mentre la doglianza del senatore Onorato è generica e attinente ai tempi in cui potranno essere promosse anche queste campagne dissuasive a livello nazionale, la doglianza del collega Strik Lievers, conseguentemente all'atteggiamento assunto dal suo Gruppo, tende ad insistere per l'accoglimento nel corpo della legge di concetti assolutamente estranei.

Per questi motivi, dichiarando la recisa opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, preannuncio che voteremo contro tutti gli emendamenti, a cominciare da quello di cui stiamo discutendo, per continuare con l'emendamento successivo 1.5, nel quale si prevedono addirittura autentiche «enormità» giuridiche. Si prevede, per chi violi l'obbligo di astenersi da ogni campagna pubblicitaria, addirittura la pena della reclusione da due a otto anni, il che - se mi consentite - è una visione khomeinista della materia, che contrasta con ogni regola di civiltà e con il trattamento che questa legge riserva a coloro che facciano pubblicità delle sostanze stupefacenti. Ebbene, ciò non possiamo sopportarlo non solo dal punto di vista logico, ma anche perchè riteniamo che rappresenti un insulto alla coerenza normativa e all'intelligenza di interpretazione di un testo di questo genere.

Pertanto, a questo emendamento e a tutti quelli successivi noi siamo decisamente contrari, per cui preannuncio il voto in tal senso del Gruppo del Movimento sociale italiano.

Quanto poi alla proposta che vorrebbe portare a venti miliardi di lire l'impegno per la campagna pubblicitaria, debbo far rilevare che, nella discussione che si fece in proposito, da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale fu avanzata la proposta di riservare il dieci per cento gratuito dello spazio pubblicitario di tutti i mezzi di informazione e di comunicazione (giornali, televisione, radio, eccetera) ad una campagna che fosse al tempo stesso informativa e dissuasiva nei confronti del consumo delle sostanze stupefacenti. Questa nostra proposta, che era una proposta seria, che tra l'altro non impegnava neppure il denaro pubblico, bensì faceva partecipare i gruppi privati, i grandi monopoli dell'informazione ad una sorta di crociata informativa contro la droga, non trovò accoglimento proprio presso quei Gruppi che oggi propongono di innalzare il tetto da 10 a 20 miliardi e che pensano che, giocando al rialzo su queste cifre, peraltro modeste, si possa rimandare all'infinito l'approvazione di una legge che invece è matura per essere portata alla attenzione del popolo italiano, della società civile e che soprattutto risponde alle attese di tante famiglie, di tante persone, ma soprattutto di un corpo sociale che si è stancato del permissivismo e che ha pagato duramente i quindici anni durante i quali si è sopportata una norma, come quella contenuta nell'articolo 80, che sostanzialmente legalizzava il consumo della droga.

Siamo arrivati ad un punto importante, ad una svolta legislativa e pertanto ritengo che, sotto questo punto di vista, si debba procedere nel senso dell'approvazione di un provvedimento che non sarà perfetto – e lo rileveremo nei nostri interventi successivi – ma che indubbiamente risponde alle attese del paese. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, Ministri e colleghi, non mi dilungherò molto su questo emendamento che preoccupa notevolmente il collega Misserville, il quale addirittura lo ha tacciato di khomeinismo e Khomeini è una figura che, quando viene evocata, indubbiamente colpisce.

Ebbene, vorrei limitarmi a dire che una misura khomeinista è quella, invece, che richiama, proprio durante il suo intervento, il collega Misserville, allorchè, nel dibattito precedente svoltosi in Senato, attraverso un altro emendamento, avrebbe voluto imporre a tutti i giornali, quindi anche a quelli antiproibizionisti, di mettere a disposizione le proprie pagine per quella campagna liberticida che egli ama ed assume a favore di questa legge. Mi auguro che il collega Misserville intervenga su tutti gli emendamenti in esame perchè così darà il tono e il segno a questo provvedimento, di modo che chi voterà questa legge ne conosca esattamente il segno o l'impronta culturale. Indubbiamente, il collega Misserville ha ragione: egli interpreta il processo legislativo di questi anni come frutto del permissivismo e quindi invoca oggi misure repressive. Non c'è altra descrizione possibile se non quella della scelta della via della penalizzazione.

L'emendamento 1.5 pone una questione forte: quella degli stili di vita e di mercato, o meglio degli stili che spesso il mercato impone a giovani ed anziani attraverso il sotterfugio di superare l'attuale divieto di propaganda diretta sul tabacco mediante la sponsorizzazione di manifestazioni di ogni tipo, sportive e culturali, facendo passare la sponsorizzazione, che porta lo stesso nome delle fabbriche di sigarette, per una denominazione che apparterebbe, invece, a qualche altro prodotto e non a quello cui il messaggio è riferito.

Ebbene, di fronte a tutto ciò e alla questione che poniamo, cioè che nessuna campagna è possibile se non è completa, il collega Misserville dice: no, bisogna distinguere dal punto di vista costituzionale le due diverse fattispecie. Non è affatto vero. Infatti, vi è un Osservatorio i cui compiti sono descritti negli articoli successivi all'articolo 1, in cui sono esattamente equiparati i fenomeni della dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope, da alcoolismo e da tabagismo. Quindi, questa

filosofia non è portata alle estreme conseguenze, come noi invece vorremmo; mi riferisco alla necessità che vi siano tabelle o scale di sostanze che inducono alla dipendenza e che le contengano tutte, ovviamente con diverse gradazioni. Il fatto stesso che tutte quelle sostanze siano comprese nella tabella non deve necessariamente avere una conseguenza di natura penale. Non è obbligatorio. Tuttavia, ai fini di un'azione di prevenzione è utile che tutte le sostanze che danno dipendenza siano equiparate ed inserite nelle tabelle.

Ecco, signor Presidente, le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento 1.5, certamente anche per provocazione, ma anche per indicare come le pene siano state usate come clava nei confronti dei più deboli, dei sofferenti, dei giovani marginali ed emarginati. Non è vero che non ci sono pene; ci sono pene che vanno da otto a vent'anni e che hanno una serie di aggravanti (come, ad esempio, quella delle associazioni) che esamineremo articolo per articolo. Si arriva a pene che neppure esistono sotto il profilo della possibilità di applicazione nel nostro ordinamento.

Ecco perchè abbiamo voluto dimostrare che sulla via delle pene non c'è limite alla coerenza e vi sfidiamo ad essere coerenti nel momento in cui sceglierete la via delle pene e ad esserlo anche verso tutti gli atteggiamenti e i comportamenti così pesanti.

Ecco le ragioni per cui noi invitiamo al voto a favore di questo emendamento e al voto a favore anche dell'emendamento 1.6.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Intervengo brevemente, signor Presidente, perchè io personalmente sono favorevole a questo emendamento in quanto estende una proibizione pubblicitaria che già esiste anche agli strumenti indiretti. Quello che diceva il collega Corleone è giusto: non si può proibire la pubblicità del tabacco e poi assistere a certe riprese televisive dove c'è una pubblicità indiretta.

Altrettanto francamente devo dire che non sono convinto invece della sovrapenalizzazione, cioè dell'eccesso di pena.

CORLEONE. Propongo di votare per parti separate l'emendamento 1.5.

ONORATO. Ecco, se si vota per parti separate, io voto a favore del primo comma e contro il secondo; però riconosco che il richiamo del collega Corleone alla coerenza verso il Gruppo missino è un richiamo fondato. (*Commenti del senatore Sanesi*). Voglio soltanto dire che io riconosco che questo emendamento tratta di materia diversa da quella della campagna pubblicitaria informativa: qui si tratta di divieto di pubblicità e allora io voglio dare atto (non ho sentito stamattina l'intervento del collega Misserville e me ne scuso) al collega Misserville del fatto che lui non parlava di profili di costituzionalità (mi sembrava un argomento improprio), ma di coerenza normativa. In fondo è vero, ci deve essere una coerenza normativa; però mi pare che questo

argomento finisca per provare troppo, perchè allora, se coerenza normativa deve esserci, cioè a dire se ci deve essere una legislazione che preveda lo stesso trattamento precettivo e sanzionatorio per le sostanze stupefacenti, alcoliche o di tabacco, allora bisogna sopprimere le norme di questa legge che riguardano, per esempio, il servizio per le tossicodipendenze che ha due settori relativi al tabagismo ed all'alcolismo; e allora bisogna – lo dico al Governo – non solo respingere questi emendamenti ma anche non fare quella legge che il Governo ha annunciato relativa al divieto di pubblicità per alcool e superalcolici. Credo che la coerenza normativa debba essere rivendicata, ma nel senso in cui la rivendichiamo noi, cioè a dire che bisogna prevedere lo stesso trattamento per queste sostanze, perchè si tratta di sostanze dannose alla salute, sia sul piano della depenalizzazione sia sul piano del divieto della promozione pubblicitaria.

A questo punto avrei finito di esprimere il mio pensiero; voglio soltanto rammaricarmi del fatto che sull'emendamento precedente, che riguardava, ripeto, tutt'altra materia, quello sulla campagna informativa, la maggioranza abbia manifestato una resistenza tetragona ad ogni argomento di minima razionalità. (*Applausi del senatore Pollice e del senatore Corleone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 1.4, avanzata dal senatore Corleone.

Non è approvata.

CORLEONE. Chiedo la verifica.

PRESIDENTE. Ma verifica di che cosa? Non si può chiedere una verifica.

CORLEONE. È un diritto votare per parti separate.

PRESIDENTE. Ma no: facciamo un corso accelerato di Regolamento!

CORLEONE. Sarebbe proprio il caso di farlo, un corso sul Regolamento...

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, intervengo per esprimere una dichiarazione di voto valevole per l'intero articolo, dopo che abbiamo espresso il nostro pensiero relativamente agli emendamenti.

Mi debbo dolere di una sola delle critiche che mi sono state mosse dal senatore Corleone, quella secondo cui sono stato definito un liberticida: io non ho nè la statura nè la volontà nè la struttura mentale

del liberticida; e mi pare di averne dato ampia prova nel corso di questi anni in cui ho partecipato alle discussioni del Senato.

Una sola osservazione, relativa alla nostra proposta di prevedere uno spazio pubblicitario obbligatorio e gratuito: non una campagna contro l'uso della droga, bensì una campagna informativa. Anche i giornali che sono orientati in senso antiproibizionista bene avrebbero potuto illustrare, in tale pubblicità, quali fossero gli effetti negativi della droga. Io vorrei vedere se in questa Aula c'è qualcuno che può sostenere che l'uso della droga fa bene, che le conseguenze degli stupefacenti sono positive e che quindi essi debbono essere promossi.

Pertanto, la vostra obiezione è dettata dalla mancanza di attenzione: se aveste letto meglio la nostra proposta, vi sareste risparmiati un appunto che non ha alcuna concludenza e non ha alcuna opportunità.

Quanto al riconoscimento che questa legge ci soddisfa, io non vorrei dare troppo peso e spessore a quello che ha detto il senatore Corleone... quasi che fossi io il padre spirituale della legge! Noi ci limitiamo a prendere atto che, dopo decenni di legislazione improntata al permissivismo, ad una forma sfrenata di garantismo eccezionale, in cui si guardava più all'esigenza dell'individuo che all'esigenza dello Stato, questa legge è improntata ad un principio etico di carattere gentiliano nel quale noi ci riconosciamo, e che fa sì che noi l'approviamo. Nonostante i tanti difetti che vi si riconoscono: perchè, ad esempio, a noi non piace – ed ha ragione il senatore Onorato – che si mescolino, in tema di osservatorio ed in tema di trattamento terapeutico, le tossicodipendenze con l'alcoolismo ed il tabagismo. Quello che ci interessa è che, attraverso questa legge, sia ristabilito un principio; che non è un principio autoritario, ma un principio etico, morale, un principio che ci sta a cuore e che pertanto ci farà approvare il provvedimento in esame. Riteniamo che esso sia importante dal punto di vista della svolta che viene impressa ad un orientamento legislativo che per troppi anni è stato consentito al nostro Parlamento.

Quindi, signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale preannuncia il proprio voto favorevole all'intero articolo 1 e, ovviamente, il voto contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Vorrei ribadire al senatore Corleone, in relazione alla sua precedente richiesta, che il Regolamento è perentorio in materia. L'articolo 102, comma 5, fra l'altro, prevede: «È ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione».

Quindi è chiaro che è previsto che la maggioranza abbia, in questo caso, la potestà di deliberare...

CORLEONE. Ma la verifica allora si può fare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma quale verifica? Lei parla di controprova.

GIUSTINELLI. Si può procedere alla controprova.

PRESIDENTE. Ma nessuno ha chiesto la controprova: è stata chiesta la verifica, non la controprova. Non è la stessa cosa.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, a me dispiace che in sede di dichiarazione di voto si debba fare polemica con il senatore Misserville, però evidentemente al collega, senatore Misserville, non è molto chiara la questione e come essa si è andata configurando. Nel suo intervento, evidentemente è andato molto più in là di quello che pensava. Infatti, come si può dire che siamo in una situazione permissiva nel nostro paese?

Le carceri sono stracolme e il disegno di legge al nostro esame ancora non è diventato legge; figuriamoci quando ciò avverrà!

Quando si fanno delle dichiarazioni, perlomeno bisognerebbe stare attenti su che cosa e a proposito di cosa si discute. Senatore Misserville, di solito lei è attento, ma vorrei richiamare la sua attenzione.

Quella al nostro esame non è una normativa permissiva: non lo era quella del passato e non lo è neppure questa, ma tali normative sono il prodotto di questo tipo di regime. Evidentemente, man mano che passa il tempo, senatore Misserville, lei riesce a trovare delle sintonie con questo regime, e non posso darle torto!

La questione che ha sollevato il collega Corleone, insieme ai senatori Boato, Modugno e Strik Lievers con la presentazione del loro emendamento, è di ben altra statura e di ben altro spessore. Nel momento in cui vi proponete di approvare questo disegno di legge, non volete mettere sullo stesso piano – e abbiamo visto con quanta pervicacia ciò è avvenuto – i danni dell'alcool e quelli della droga. Nel momento in cui approvate questa legge, così pesantemente repressiva e ingiusta, non riesco a capire perchè non volete allargare l'orizzonte ad alcune questioni strettamente collegate. Infatti, il problema che concerne la pubblicità anche indiretta dei prodotti alcoolici e superalcoolici oltre che delle sostanze psicotrope ormai travalica ogni livello: non vi è nessun film, nessuna programmazione televisiva o altro che ponga un limite a questa forsennata campagna per il loro uso.

In questo senso, vogliamo porre rimedio o un freno a tale questione?

Credo che avere a tal proposito un senso di responsabilità sia il minimo che possiamo fare. Evidentemente, ci troviamo però di fronte ad un muro, cioè al fatto che, mentre in cuor vostro molti di voi della maggioranza sareste anche d'accordo, ora dovete approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera senza apportarvi alcuna modifica. Ce lo hanno spiegato alla fine della discussione generale con estrema chiarezza sia il relatore ieri sera che i Ministri e i Sottosegretari di contorno questa mattina: questa legge deve essere approvata a qualsiasi costo.

Ebbene, permetteteci perlomeno di dire ad alta voce che alcune questioni che voi volete far passare sono profondamente e moralmente ingiuste. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «all'assistenza» inserire la seguente: «multilaterale».

2.1

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente non riusciamo a comprendere le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a modificare il comma 1 dell'articolo 2, eliminando dopo le parole «all'assistenza» la parola «multilaterale». Infatti, parlare semplicemente di assistenza senza il carattere della multilateralità nell'aiuto prestato dall'Italia ai paesi che sono dediti alla coltivazione delle piante dalle quali si estraggono sostanze stupefacenti significa ridare spazio ad interventi di natura bilaterale che l'esperienza ha dimostrato essere spesso inutili, dannosi o ridondanti perchè costituiscono un duplicato rispetto ai tipi di intervento attuati da altri paesi.

A questo riguardo, penso alle erogazioni di somme di denaro che l'Italia ha destinato, che non sempre sono arrivate integralmente ai

contadini dei paesi andini. Penso anche alle reali concretizzazioni di opere costosissime ma inutili, come il finanziamento della costruzione dell'aeroporto di Cochabamba, che è servito solo ad arricchire alcuni grossi imprenditori italiani e non a combattere la droga in America latina.

Quindi, l'esperienza ha insegnato che l'unica forma di assistenza sociale ed economica che può portare alla sostituzione delle culture di coca, di papavero e di *cannabis indica* è l'assistenza multilaterale, quella cioè attuata attraverso gli organismi internazionali, tra i quali un ruolo fondamentale riveste l'UNFDAC. Il fondo per le Nazioni unite ha già dimostrato di poter ottenere importantissimi risultati nel campo dell'eradicazione delle piante di coca, tanto che in Turchia si è giunti all'eradicazione totale del papavero e in Pakistan vi è stata una forte riduzione della coltivazione della pianta (che è dell'ordine quasi del 70 per cento).

D'altra parte l'assistenza multilaterale non impedisce all'Italia di finalizzare i propri contributi, destinandoli alla realizzazione di alcune opere piuttosto che di altre. A questo riguardo il Governo sa bene che nello Yungas di La Paz l'Italia ha finanziato, attraverso le Nazioni unite, la realizzazione di un grande ospedale la cui esecuzione è stata affidata al CEIS di don Picchi. Ebbene, quell'opera non sarebbe stata realizzata se le Nazioni unite non avessero indicato la necessità di costruire un ospedale, piuttosto che realizzare altre opere inutili. Ciò dimostra, quindi, la necessità di costruire un ospedale, piuttosto che realizzare altre opere inutili. Ciò dimostra, quindi, la necessità di privilegiare, nel campo della lotta alla droga, la via multilaterale dell'intervento, cioè la collocazione dei contributi nell'ambito di una strategia globale che, ripudiando qualunque forma di intervento militare (del resto incompatibile con i fini delle Nazioni unite) rivelatosi inutile e controproducente, consenta di operare nel campo della prevenzione e della riconversione delle culture.

La necessità di un coordinamento tra le varie iniziative nazionali è così forte che perfino nell'ambito dell'ONU le varie organizzazioni, che operano nel settore, saranno unificate e sottoposte ad un'unica direzione.

È per tutte queste ragioni che noi insistiamo nel ripristino del testo dell'articolo 2, qual è stato approvato dal Senato e quindi proponiamo di inserire la parola «multilaterale» dopo le parole: «all'assistenza».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto si tratta di una espressione implicita nel termine «concorre». Pertanto, non vedo la necessità di aggiungere la parola «multilaterale».

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero far osservare al senatore Imposimato che la Camera dei deputati ha operato bene sopprimendo il termine «multilaterale», in quanto l'esperienza ci insegna che sono sorti rapporti proficui sul piano bilaterale, ad esempio con la Colombia. Il senatore Imposimato non può

ignorare questo accordo tra l'Italia e la Colombia nel campo della formazione e della protezione dei magistrati, che ha dato risultati proficui. Allora l'aver soppresso il termine «multilaterale» certamente consente all'Italia di partecipare al fondo delle Nazioni unite. Gli onorevoli senatori devono sapere che l'Italia, in questo settore, si è distinta ed è la prima nazione che ha contribuito finanziariamente, in misura più rilevante rispetto a tutti gli altri paesi del mondo, per eradicare la coltivazione della coca nei paesi andini. Quindi, l'aver parlato semplicemente di un concorso comprende la possibilità di interventi multilaterali e di interventi bilaterali. Siamo pertanto contrari alla proposta emendativa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, a mio avviso le argomentazioni portate dal collega Imposimato non sono assolutamente prive di senso, contrariamente a quanto ha detto il sottosegretario Ruffino.

Ricordo il dibattito che si è svolto in Commissione, dove non soltanto la passione e la competenza del collega Imposimato, ma proprio le sue motivazioni ed argomentazioni concorrevano – uso anch'io quest'espressione – a definire esattamente e correttamente il concetto di assistenza multilaterale. Ora invece la modifica apportata dalla Camera lascia assolutamente nel generico tale definizione. Infatti, il concorso attraverso gli organismi internazionali e soprattutto la mancanza di una definizione dell'assistenza multilaterale porta ad una modalità di assistenza ai paesi in via di sviluppo particolarmente frastagliata, spezzettata, frantumata e non invece ad un concorso multilaterale reale, ai cui progetti concorrono più paesi contemporaneamente. Proprio la definizione di multilateralità definisce bene questo intervento.

D'altronde, la competenza con la quale il collega Imposimato, a differenza di altri senatori che prendono la parola, pone questi problemi e la sua conoscenza diretta degli stessi meritavano a mio avviso più attenzione e meno superficialità nella risposta. (*Applausi del senatore Imposimato*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista all'emendamento illustrato dal collega Imposimato.

Devo dire che, sia pure in parte, siamo di fronte ad uno dei pochi casi in cui la Camera ha migliorato il testo, dal momento che ha eliminato quella definizione di paesi in via di sviluppo dediti alla coltura delle piante in cui mi pareva che ci fosse una certa ridondanza

moralistica. Questo lo devo riconoscere, anche perchè ieri nei nostri interventi abbiamo dichiarato che il testo è tornato in questo ramo del Parlamento peggiorato; pertanto è giusto riconoscere che in qualche caso vi è invece un miglioramento, così come faremo in altre occasioni, se capiterà, anche se credo che questa sia proprio una delle rare volte. Tuttavia, per il resto mi pare che subito si sia voluto smentire questo miglioramento sopprimendo una ridondanza non retorica.

Se si vuole giocare sul fatto che il verbo «concorrere» può assumere anche il significato che il rapporto non è solo bilaterale, mi pare che la chiarificazione fosse già presente. Pertanto, se la Camera non avesse tolto l'aggettivo «multilaterale» nessuno si sarebbe scandalizzato per una specificazione che chiariva meglio il concetto. Vi è inoltre da tenere presente - ed io credo che il collega Imposimato ci dia sempre argomentazioni con dovizia di particolari - che l'Italia, tra i molti paesi ricchi, è quello che, meno ricco di altri, dà di più per questa collaborazione internazionale con risorse che, però, complessivamente non sono commensurabili alle necessità e quindi il rapporto multilaterale risulta essenziale perchè i progetti possano essere attuati. Aver fatto cadere tale previsione mi pare costituisca un piccolo errore e, se fossimo intenzionati ad apportare delle modifiche, questo emendamento potrebbe essere uno di quelli da cui cominciare. (*Applausi dei senatori Modugno ed Imposimato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Prima di proseguire nella discussione, avverto che è convocata per le ore 19 la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sull'ordine e sui tempi dei lavori di questa seduta e di quella di domani mattina.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Attribuzioni del Ministro della sanità*). - 1. Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti

del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

Art. 1-ter. - (*Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonchè agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonchè al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 80-*quater*;

g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

*Art. 1-*quater* - (Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.*

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella Tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1-bis, comma 1, lettera e), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 1-bis richiamato, ripristinare le lettere g) e h) del testo approvato dal Senato.

3.4 SALVATÒ, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 1-bis richiamato, ripristinare la lettera g) del testo approvato dal Senato.

3.1 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-bis richiamato, ripristinare la lettera g) nel testo approvato dal Senato.

3.7 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO

Al comma 1, nell'articolo 1-bis richiamato, ripristinare la lettera h) del testo approvato dal Senato.

3.2 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-bis richiamato, ripristinare la lettera h) nel testo approvato dal Senato.

3.8 ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, ONORATO

Al comma 1, all'articolo 1-ter richiamato, al comma 2, ripristinare la lettera g) del testo approvato dal Senato.

3.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 1-ter richiamato, al comma 2 ripristinare la lettera g) del testo approvato dal Senato.

3.6

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 2, all'articolo 1-ter richiamato, al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «contenute nelle», con le altre: «aggiunte alle».

3.5

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* IMPOSIMATO. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni in favore del ripristino delle lettere g) ed h) del testo approvato dal Senato. In forza di tale proposta, il Ministro della sanità dovrebbe dare indicazioni circa i danni derivanti dall'abuso dell'assunzione di sostanze alcoliche e superalcoliche. A tale riguardo, vorrei aggiungere un dato che anche per me è risultato sorprendente. Recenti ricerche compiute dalle Nazioni unite dimostrano che l'uso di tabacco e di alcol miete molte più vittime che l'uso di sostanze stupefacenti. C'è addirittura una proporzione del seguente ordine: su 100 persone che sono vittime di queste tre droghe nel loro insieme, 74 sono vittime da tabacco, 24 da alcol e soltanto il 2 per cento risulta vittima di sostanze stupefacenti. La fonte di tali dati è l'Organizzazione mondiale della sanità e queste indicazioni sono state ripetute da Di Gennaro nel corso di una conferenza svoltasi recentemente a Milano.

Vero è che tali dati devono essere posti in relazione al maggior uso di alcool e di tabacco rispetto alle sostanze stupefacenti, però è una realtà che qui ritengo di dover richiamare per dimostrare la necessità di fornire indicazioni precise sui danni conseguenti all'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche. In questo caso non è indicato il tabacco, però vorrei richiamarmi, anche a tal proposito, a ciò che è stato detto dai miei colleghi questa mattina.

Per queste ragioni insistiamo nell'approvazione degli emendamenti così come formulati, tendenti a ripristinare il testo approvato dal Senato. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

* STRIK LIEVERS. Anche noi proponiamo con i nostri emendamenti di ripristinare il testo approvato dal Senato. Intanto proponiamo di ristabilire le lettere g) ed h) dell'articolo 1-bis della legge n. 685. Anche se in termini diversi, il tema è quello affrontato con l'articolo precedente, questa volta in una chiave che rafforza le ragioni del nostro emendamento, perchè stiamo discutendo dell'articolo che stabilisce i compiti del Ministero della sanità, ossia di quel Dicastero che è incaricato di promuovere e tutelare la salute pubblica; quel Ministero che - a maggior ragione qui è il caso di ricordarlo - in questa legge, non in un'altra, si dice abbia alle proprie dipendenze un servizio centrale, cui spetterà il compito di occuparsi, oltre che dei problemi della droga, delle questioni dell'alcoolismo e del tabagismo.

Ebbene, in base a quale ragione, che possa essere compresa dall'opinione pubblica, si viene ad abolire allora la norma, che al Senato era stata approvata, per la quale il Ministero della sanità è incaricato di dare indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcoolici? Forse anche a questo riguardo il collega Misserville verrà a dirci che si pone un problema di coerenza normativa tale che poi possano derivarne addirittura conseguenze quanto ai criteri di costituzionalità.

Colleghi, io non riesco a capire come si possa voler rinviare ad altra legge una norma di così elementare necessità. Nel momento in cui stabilite che la pubblicità dei superalcoolici è consentita, non è pensabile non indicare almeno quali misure possano essere prese perchè accanto a tale pubblicità siano previsti interventi elementari tali da mettere sull'avviso i consumatori e soprattutto i minori, di cui tanto giustamente ci si preoccupa, circa i danni che dal consumo di tali sostanze derivano. Con che decenza voi rifiutate di provvedere in questa legge alla regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcoolici?

Il collega Misserville sostiene che noi non possiamo regolamentare qui materie di questo tipo perchè altrimenti mancheremmo di coerenza normativa. Ebbene, io vi chiedo: che differenza c'è se misure come queste vengono prese nel contesto di questa o di un'altra legge? Se vi è incoerenza normativa, ciò non deriva dal fatto che una misura sia stabilita in una legge piuttosto che in un'altra, bensì dal fatto che vengano approvate norme in contraddizione tra di loro. Sulla base della logica con cui avete respinto i nostri emendamenti all'articolo precedente e con la quale, forse – temo – respingerete anche questi attualmente in esame, voi stabilite che anche il futuro provvedimento relativo alla produzione, al commercio e alla propaganda degli alcoolici non potrà essere approvato. Se accettate infatti la ragione della coerenza normativa – unico motivo che ci è stato obiettato – voi precludete anche l'approvazione del provvedimento che ci avete promesso.

Per tali motivi, vi invito dunque a riflettere bene prima di respingere i nostri emendamenti, i quali sono dettati, in primo luogo, dal buon senso.

Sempre dal buon senso è dettato anche il successivo emendamento da noi proposto relativo alla lettera *h)* dell'articolo 1-*ter* della legge n. 685. A tale riguardo, ricordo che il testo approvato dalla Camera recita: «individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope». Io ritengo che in quest'Aula vi siano maestri delle scienze mediche e persone con maggior competenza di me in materia che possono dire se il tema su cui richiamo la vostra attenzione è fondato o meno. Vi chiedo: nelle sostanze stupefacenti sono contenute sostanze da taglio? Le sostanze da taglio sono aggiunte. Non so se in questo caso si tratti di coerenza normativa; forse, si tratta di coerenza con la lingua italiana, di coerenza con quanto ci viene spiegato: cos'è una sostanza e cosa significa che una sostanza è «aggiunta» o «contenuta». Il nostro emendamento chiarisce che le sostanze da taglio sono aggiunte alle sostanze stupefacenti e non contenute nelle sostanze stupefacenti. Ci consentirete che si tratta di una proposta di modifica

che non potrete respingere, a meno di dichiarare che qualsiasi emendamento, fondato o non fondato, verrà comunque respinto perchè c'è un *diktat*, una volontà di approvare comunque una legge; sia essa buona o cattiva, questo non importa. Per questo sollecitiamo il voto dell'Aula sull'emendamento 3.5. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

ONORATO. Gli emendamenti 3.7 e 3.8 sono dati per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.1, 3.7, 3.2, 3.8, 3.3, 3.6 e 3.5.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Per quanto concerne, in particolare, l'emendamento 3.3, la lettera g) del secondo comma dell'articolo 1-ter è stata soppressa sulla base di considerazioni derivanti anche dall'esperienza. Le sostanze sequestrate sono troppo «sporche» perchè convenga lavorarle. Il processo di raffinazione costa molto più del loro valore e le industrie farmaceutiche lo rifiutano. D'altronde, queste sostanze sono distrutte secondo le metodiche indicate dal decreto ministeriale del 19 luglio 1985, emanato a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito nella legge n. 297 del 1985. Per questi motivi, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione di tutti voi sull'emendamento 3.4 che ci accingiamo a votare e vorrei farlo ricordando che nel corso del primo esame del provvedimento da parte del Senato non solo si era svolta una discussione nel merito, ma vi era stato anche un pronunciamento tale per cui si erano espressi insieme voti non solo delle opposizioni, ma anche di parlamentari di diversi Gruppi. Credo che la questione su cui dobbiamo decidere sia molto importante non solo perchè riguarda quel concetto e quella pratica della salute che ricordava stamane la collega Zuffa, ma anche perchè nel momento stesso in cui la legge sta per essere varata ci viene offerta la preziosa occasione di intervenire su problemi come quello della diffusione dell'alcoolismo, le cui cifre drammatiche ricordava poco fa giustamente il collega Imposimato.

Vorrei dire a voi tutti che mi sembra ci sia la volontà comune di incidere sul fenomeno, ma che si vuole rinviare perchè bisogna discuterne nel merito attraverso appositi provvedimenti. Ebbene, se

soltanto di questo si tratta e non invece del fatto, molto più concreto e materiale, che tanto potenti sono le *lobbies* dei produttori di alcool e dei pubblicitari, credo che non dobbiamo sprecare l'occasione che ci viene offerta. In Commissione infatti ci era stato detto e assicurato che la Camera dei deputati già stava esaminando un disegno di legge, ma dobbiamo anche sapere (io voglio informare i colleghi di questo) che l'ultima seduta della Commissione sanità della Camera che ha discusso di questo argomento si è svolta il 30 marzo del 1989, cioè più di un anno fa: evidentemente anche alla Camera su questa materia ci sono difficoltà, ci sono resistenze, ci sono questi interessi molto corposi e molto materiali e non quel rinvio alla sistematicità ricordata dal relatore Casoli.

Allora io credo che su questo ci sia la necessità di una assunzione di responsabilità da parte di ognuno di noi e quindi non soltanto annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, ma invito gli altri parlamentari, innanzi tutto quei parlamentari degli altri Gruppi (penso a parlamentari democristiani, ma anche socialisti) che nella scorsa lettura si erano pronunciati a favore, di pronunciarsi anche questa volta a favore di questo emendamento, perchè una sola modifica non potrà ritardare di tanto l'approvazione definitiva della legge: una sola modifica può essere varata dall'altro ramo del Parlamento anche nel giro di un'ora. Quindi questa questione non può diventare alibi per nessuno e soprattutto credo che nessuno di noi voglia assumersi l'onere così pesante di fornire qui, in quest'Aula, una copertura a chi traffica su sostanze che poi sono così dannose per la salute dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, nella precedente lettura in quest'Aula il Senato approvò alcune norme relative alla possibilità che il Ministero della sanità intervenisse anche per quanto riguardava l'abuso di alcool: e di questo abbiamo già parlato questa mattina. Adesso ci sembra strano che al Ministero e al Ministro della sanità venga riconosciuta la possibilità di dare indirizzi all'attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da alcool, però gli vengono tolti alcuni strumenti che riteniamo essenziali, che sono al punto *g*) e al punto *h*) del testo da noi approvato, che la Camera invece ha soppresso.

È strano che questo accada perchè le due indicazioni si riferiscono alla promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici a mezzo stampa oppure attraverso emittenti radiotelevisive, e sappiamo già cos'è successo a proposito della legge sull'emittenza: in quell'occasione ci venne bocciato proprio un emendamento in tal senso che avevamo presentato insieme ai compagni comunisti.

Appunto per questo noi riteniamo che sia importante dare al Ministro della sanità gli strumenti perchè possa di fatto esplicitare ed espletare questa attività di prevenzione sugli alcolici e ci sembra del tutto anomalo che queste due norme vengano soppresse. Perciò noi

voteremo a favore degli emendamenti 3.4, 3.1, 3.7 e 3.8, che sono stati prima illustrati.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, noi ieri sera abbiamo detto che questa legge era peggiorativa e questa ne è la conferma: il modo con il quale si sono soppresses alcune indicazioni che erano state faticosamente conquistate (è il termine esatto) durante il dibattito sia in Commissione sia in Aula dimostra che tipo di logica ha mosso i nostri colleghi deputati, ma soprattutto ha mosso la maggioranza.

L'aver soppresso le lettere g) e h), secondo le quali il Ministro della sanità «dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcoolici, sia fissa che mobile, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i danni derivanti dall'abuso nella assunzione di alcool e le patologie correlate» e «dà indicazioni relative alla regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcoolici», la dice molto lunga sull'orientamento e sulla logica che muovono questa maggioranza. Ora non si può più fare neppure quello che fanno altri paesi ed altre nazioni. Eppure si trattava di un avvertimento di tipo blando, di carattere neanche ordinativo: si consigliava, si dava questa spinta, si evidenziava la necessità di richiamare l'attenzione della gente sui danni, soprattutto si indicava il modo per arrivare alla gente, si indicavano i contenuti sui quali mettere in allarme la popolazione riguardo ai danni derivanti dall'abuso dell'assunzione di alcool.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue POLLICE). Ecco, evidentemente la *lobby* dei vinificatori, la *lobby* di coloro i quali spendono i soldi per sponsorizzare i campionati del mondo di calcio, eccetera, ha raggiunto prepotentemente i nostri colleghi e ha portato a questo che noi consideriamo un peggioramento.

Spero che per lo meno questo punto venga modificato e si ritorni al testo originario. Dopo il nostro voto la Camera dei deputati in quattro e quattr'otto potrà a sua volta approvare il testo così come era stato licenziato dal Senato.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo che sull'emendamento 3.4 si proceda alla votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Decorre allora da questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento. Accantoniamo dunque la votazione degli emendamenti all'articolo 3 e procediamo con l'illustrazione degli emendamenti successivi.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 7, che modifica l'articolo 8 del testo del Senato:

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove acquisizioni scientifiche».

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

7.1

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati è stato aggiunto il comma 2, ma non riusciamo bene a comprenderne il senso e l'utilità.

Tale comma, di cui proponiamo la soppressione, recita: «Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».

Ora, non so se il relatore o il rappresentante del Governo potranno darci una spiegazione esauriente di questo testo, però francamente non riesco ad immaginare quale sia la sostanza che per proprie caratteristiche sia tale da non poter trovare un uso diverso da quello cui è destinata.

Naturalmente, non voglio qui fare un discorso astratto, dal momento che è noto a tutti che qualunque sostanza o qualunque oggetto possono essere usati per un uso diverso da quello cui sarebbero destinati; facciamo un ragionamento specificamente relativo alla materia delle tossicodipendenze.

Noi sappiamo quante volte i medici e le autorità preposte al controllo di questa materia si siano trovate a verificare in Italia - ma

maggiormente in altri paesi – casi in cui vengono usate per drogarsi sostanze che mai si sarebbe immaginato possibile usare per questo scopo. Nei paesi dell'Est, dove ancora non è così diffuso l'uso delle droghe a noi note, è diffusissimo il flagello di uso di colle per drogarsi, e addirittura dell'uso di benzina.

Allora, in presenza di una realtà di questo genere, francamente non capisco – non si tratta di una grande questione politica – che cosa significhi la dizione «sostanze... che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate». Francamente a me pare una frase priva di contenuto, senza alcun significato, una norma che è in sé inapplicabile e quindi certamente non degna di essere scritta all'interno di una legge della Repubblica, sia pure in una cattiva legge come quella che qui stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Accantoniamo la votazione dell'emendamento 7.1. Ricordo che l'articolo 8 è identico all'articolo 9 del testo del Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. All'articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «IV e V».

9.1

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 inaugura una serie di proposte modificative da noi avanzate che sono variamente vertenti su un medesimo oggetto.

Con tale emendamento proponiamo di sopprimere al comma 1, nel capoverso, la parole «IV e V», riferite alle tabelle di cui si parla.

In tale norma si introduce il criterio della gestione delle sostanze stupefacenti distinte per tabelle che designano la diversa qualità di tali sostanze. Nell'articolo 9 viene equiparato il trattamento (e quindi in qualche maniera la natura giuridica) di tutte le sostanze comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 della legge n. 685. Questo stesso criterio viene poi utilizzato negli articoli successivi. Desidero allora richiamare l'attenzione dei colleghi su quella che a noi sembra una incongruenza difficilmente spiegabile e (se mi è consentito) difficilmente tollerabile. Infatti, se noi prendiamo in considerazione la tabella I, possiamo vedere che essa prevede gli oppiacei; la tabella II riguarda le droghe leggere. Come abbiamo detto e come continueremo a dire, appellandoci fino all'ultimo alla ragionevolezza, è un errore uniformare sostanzialmente il trattamento delle droghe pesanti, degli oppiacei e delle droghe leggere. Questa è la scelta meditata che la maggioranza ha compiuto, sulla quale il confronto e lo scontro politico sono aperti. Quando prendiamo in considerazione la IV tabella, signor Presidente, vediamo che è quella in cui sono previste le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica, eccetera. Come possiamo trattare nello stesso modo ed inserire nella stessa categoria le sostanze di uso terapeutico, le droghe pesanti e le droghe leggere? Come possiamo richiedere le medesime autorizzazioni? È questo quello di cui si parla nell'articolo 9. È peggio ancora se consideriamo la tabella V. Agli onorevoli relatori, che conoscono così bene questa materia, desidero far notare che la tabella V è quella in cui vengono indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti (cioè quelle parimenti definite come droga) quando tali preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e quindi non vengono assoggettate alla disciplina. Signor Presidente, come possiamo pensare che non si prende di giro il Parlamento se noi richiediamo lo stesso regime autorizzatorio per l'eroina e per le sostanze che non possono provocare rischi? Sono trasecolato nel trovare una definizione di questo genere e sono trasecolato nel constatare che la maggioranza in Commissione (e poi vedremo qui in Aula) non registra quella che evidentemente è una svista, che è un palese errore (anche dal punto di vista della maggioranza), cioè che non si possono mettere sullo stesso piano le sostanze pericolosissime e quelle moderatamente pericolose con le sostanze che vengono definite non pericolose. Come si fa? Che senso ha? Ora, se è vero che l'equiparazione tra le sostanze in questo articolo, dove si parla di autorizzazione per la vendita, può non essere gravissima e non può generare conseguenze di tipo catastrofico, è invece gravissimo aprire la strada, in questo stesso articolo, a norme pesantissime sul piano delle conseguenze penali. Si continuerà infatti a seguire questo criterio dell'equiparazione delle sostanze della tabella IV e soprattutto della tabella V alle sostanze della tabella I per una coerenza maniacale.

Pertanto, se non altro per quanto riguarda la tabella V, dove è incontestabile ed indiscutibile il pieno fondamento di quanto affermo, spero che la maggioranza riconosca l'errore, che non possiamo non

correggere anche per rispetto di noi stessi. Quindi mi auguro che almeno su questo la maggioranza accetti una limitatissima modifica che non avrebbe significato e conseguenze politiche nell'ambito della logica della maggioranza e del Governo. E non credo si possa dubitare che, in seguito alla malaugurata approvazione di questo disegno di legge presso il Senato, l'altro ramo del Parlamento possa intervenire rapidamente per registrare tale modifica, senza frapporre neppure un salutare indugio all'entrata in vigore di questa legge. (*Applausi dall'estrema sinistra e del senatore Pollice*).

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, vorrei chiedere alla sua cortesia di illustrare anche il successivo emendamento 10.1.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, mi pare che illustrare l'emendamento successivo senza aver udito il parere del relatore e del rappresentante del Governo renda un po' difficile lo svolgimento della discussione; oltretutto, l'emendamento all'articolo 10 è conseguenziale e sostanzialmente collegato a quello relativo all'articolo 9. Pertanto credo che dovrei sentire quanto meno il parere del relatore e del rappresentante del Governo e forse anche registrare il voto perchè esiste una volontà che l'Assemblea può esprimere.

PRESIDENTE. Questo mi pare giusto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 7.1 e 9.1.

CONDORELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 9.1.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 riguarda la norma relativa al *kit* diagnostico. È noto che per il momento questa materia è sottoposta ad una normativa molto burocratica, come per tutti gli altri prodotti che contengono sostanze stupefacenti; ma in questo caso la frase che appare poco chiara al senatore Strik Lievers vuol dire che questi prodotti non potrebbero essere utilizzati in alcun altro modo, giacchè la sostanza stupefacente non è assolutamente estraibile. Per questa ragione il *kit* - che invece deve essere rapidamente fornito specialmente per gli esami tendenti a riconoscere nelle urine i residui delle sostanze stupefacenti - viene in tal modo reso più facilmente commerciabile. Esprimo pertanto parere contrario.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 9.1, è noto che la tabella IV è sottoposta in tutta la normativa allo stesso regime delle altre tabelle, mentre per la V appare chiaro che esiste già un'attenta previsione nell'articolato e ciò indubbiamente va nella direzione di una considerazione diversa per quanto attiene le materie contenute in tale tabella. Esprimo quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, ascoltati i pareri, vuole illustrare l'emendamento 10.1?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'illustrazione di tale emendamento sarebbe diversa se ci fosse un voto dell'Aula su questo punto.

PRESIDENTE. Trascorso il termine regolamentare, passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4, precedentemente accantonato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Ferraguti, Andriani, Tornati, Berlinguer, Gambino, Sposetti, Bollini, Gianotti, Visconti, Senesi, Boldrini, Bertoldi, Lops e Serri hanno richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberti, Andriani, Antoniazzi,
Baiardi, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bochicchio Schelotto,
Boffa, Boldrini, Bollini,
Callari Galli, Cannata, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio,
Gambino, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,
Iannone, Imposimato,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Modugno, Montinaro,
Nebbia, Nespolo,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Pasquino, Petrara, Pieralli, Pollice, Pollini,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetič, Sposetti,
Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Votano no i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,
Bausi, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,
Calvi, Candioto, Cappelli, Carlotto, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Oso, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,
Emo Capodilista,
Fabbri, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret,
Florino, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Golfari,
Granelli, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello,
Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi,
Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola,
Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Misserville, Montresori, Mora, Mur-
mura,
Natali, Nepi, Nieddu,
Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Petronio, Picano, Pierri,
Pinto, Poli, Postal, Pozzo, Pulli, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Sartori, Signorelli,
Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Si astiene il senatore:

Moro.

Sono in congedo i senatori:

Arfè, Argan, Bo, Brina, Cimino, D'Amelio, De Rosa, De Vito,
Diana, Duò, Elia, Evangelisti, Falcucci, Forte, Galeotti, Garofalo,
Giacometti, Grassi Bertazzi, Innamorato, Leone, Lipari, Meoli,
Mesoraca, Micolini, Muratore, Pinna, Pizzol, Ricevuto, Saporito,
Vercesi, Visentini, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Beorchia, Bisso, Cappuzzo, Lombardi, Margheri, Parisi, Rastrelli,
Riz, Ulianich.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Senatori presenti	192
Senatori votanti	191
Maggioranza	96
Favorevoli	64
Contrari	126
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Avverto che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti tendenti al ripristino di tale articolo, metto quindi ai voti la soppressione dell'articolo 4 del testo del Senato approvata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, che modifica l'articolo 5 del testo del Senato:

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Opposizione alle ispezioni. - Sanzioni*). - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4;

b) rileva o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5».

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, che modifica l'articolo 6 del testo del Senato:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis - (*Attribuzioni del Ministro dell'interno*). - 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 6-ter. - (*Servizio centrale antidroga*). - 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i corpi di appartenenza.

Art. 6-*quater*. - (*Uffici antidroga all'estero*). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990, per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990».

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico all'Assemblea le decisioni cui è pervenuta la Conferenza dei presidenti dei Gruppi, testè svoltasi. Essa ha concordato di prolungare i nostri lavori fino alle 21 di questa sera e di prolungare altresì la seduta conclusiva di domani fino alle 14,30, anzichè alle 13, come inizialmente previsto.

In tal modo, allungando di due ore o due ore e mezza i lavori, rispettiamo il calendario fissato nella riunione dei Capigruppo di stamane, che prevede alle ore 16,30 la discussione del decreto-legge

sull'IVA. Naturalmente, si richiede un particolare sforzo ai senatori, che domani lavoreranno un'ora e mezza in più, calcolando che entro le ore 14,30 dovranno essere svolte anche le dichiarazioni di voto, per le quali ci sarà il collegamento televisivo. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. In quelle stesse ore sono convocate anche alcune Commissioni bicamerali.

PRESIDENTE. Ho già detto che le Commissioni avranno due settimane consecutive di lavori. È evidente che le Commissioni bicamerali terranno conto che siamo in una situazione di emergenza, perchè siamo di fronte ad una legge che è in terza lettura al Senato e che il Senato stesso deve concludere. Non è che il Senato, che ha fama di essere efficiente, possa dare una prova di inefficienza. Quindi, prevedendo l'incidenza sul lavoro delle Commissioni di questa intensa settimana di lavoro dell'Assemblea, erano state già programmate due settimane, una parziale e una totale, in cui l'Aula non avrebbe tenuto seduta, secondo lo spirito del nuovo Regolamento. Credo quindi che su questo ci potremmo accordare. Naturalmente faccio appello, come sempre, al senso di responsabilità di tutti i Gruppi.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 è identico all'articolo 7 del testo del Senato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7.

Ricordo che l'emendamento 7.1 è già stato illustrato e che su di esso hanno espresso il parere il relatore ed il rappresentante del Governo.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 è identico all'articolo 9 del testo del Senato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9.

Ricordo che l'emendamento 9.1 è già stato illustrato e che su di esso hanno espresso il parere il relatore ed il rappresentante del Governo.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

1. All'articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «e IV».

10.1

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIE-
VERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, il collega Strik Lievers si è già soffermato su un aspetto su cui nel precedente dibattito al Senato in prima lettura vi avevamo fatto riflettere, seppure forse tardivamente. Mi riferisco al problema dell'inclusione, in tutti gli articoli che prevedono norme e pene, della tabella IV.

Ora, noi riteniamo qui di sollevare questo problema ancora una volta perchè nella legge n. 685 la tabella IV (e lo ripeto perchè continuamente poi sento dirlo nelle repliche dei relatori) fa riferimento alle cosiddette droghe leggere. Allora io voglio che rimanga agli atti, allo stenografico dei nostri lavori, la lettura di quanto dice l'articolo 12 della legge n. 685. Esso testualmente recita: «Nella tabella IV devono essere indicate le sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisico-psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III». Quindi non c'è neppure indirettamente il riferimento ai derivati della canapa che sono citati nella tabella II.

Allora devo dire che poi più puntualmente questo problema della incongruità del riferimento alla tabella IV lo verificheremo al comma 5 dell'articolo 14, relativo all'articolo 71, a proposito del quale mi riserverò di fare un nuovo intervento. Ma intanto ho voluto offrire alla vostra meditazione tale questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

1. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato».

2. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento

delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, che modifica l'articolo 10 del testo del Senato:

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 69-bis. - (*Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e

non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno».

Art. 69-ter. - (*Prescrizioni relative alla vendita*). - 1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12».

2. Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, all'articolo 69-ter richiamato, sopprimere il comma 4.

12.1

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

* MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Avverto che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 11 del testo approvato dal Senato. Poichè non sono stati presentati emenda-

menti tendenti al ripristino di tale articolo, metto ai voti la soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, che modifica l'articolo 12 del testo del Senato.

Art. 13.

1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VIII – DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

CAPO I – DISPOSIZIONI PENALI.

«Art. 70. - (*Attività illecite*). – 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto».

Non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, che modifica l'articolo 13 del testo del Senato:

Art. 14.

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Art. 71. - (*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). – 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 71-bis. - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 71, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove

del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 71 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione» con le altre: «per le circostanze oggettive o soggettive».

14.8

ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 71 richiamato, al comma 5, dopo le parole: «delle sostanze» inserire le seguenti: «nonchè per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole».

14.4

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 71 richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «alle tabelle II e IV» con le altre: «alla tabella II».

14.3

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 71-bis richiamato, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 71» inserire le seguenti: «ed il fatto, per i mezzi, per le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alle persone dei colpevoli, non risulta di lieve entità».

14.1

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 71-bis richiamato, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 71» inserire le seguenti: «ed il fatto, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, non risulta di lieve entità».

14.2

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 71-bis richiamato, al comma 1 aggiungere le parole «e con la multa da lire 100 milioni a lire 500 milioni».

14.9

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, all'articolo 71-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

14.5

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 71-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

14.6

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 71-bis richiamato, sopprimere il comma 7.

14.7

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ONORATO. Signor Presidente e colleghi, l'emendamento 14.8 si riferisce all'articolo 71, come modificato dal testo al nostro esame che punisce la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e prevede, al comma 5, una riduzione della pena, una attenuazione, quando i fatti commessi sono di lieve entità. Nel testo approvato dal Senato era previsto che la lieve entità è riconosciuta per le modalità o le circostanze oggettive dell'azione, nonchè per le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La Camera invece, modificando il testo approvato dal Senato, ha previsto che la lieve entità è riconosciuta per i mezzi e le modalità oggettive dell'azione ed ha escluso le circostanze inerenti alla persona del colpevole.

Un intervento del collega Gallo in Commissione ha chiarito che, in realtà, la *ratio legis*, l'intenzione del legislatore era quella di definire la lieve entità del fatto in relazione e alle circostanze oggettive e alle circostanze soggettive, cioè sia alle circostanze inerenti alla modalità dell'azione, all'evento, alla gravità del danno e del pericolo, sia alle circostanze soggettive inerenti non solo – come erroneamente aveva deciso il Senato – alla persona del colpevole, ma anche all'intensità del dolo, al grado della colpa, alle qualità personali dell'offeso e via dicendo.

L'emendamento che illustro è soltanto la traduzione normativa di questa *ratio* e *intentio legis*, che vede un consenso direi totalitario, almeno nel Senato (ma si presume anche nella Camera). Se non si accetta questa formulazione legislativa, l'*intentio legis*, non è tradotta in norma. Quindi, quale che sia l'interpretazione brillante che vogliamo dare – e qui siamo legislatori e non interpreti – la volontà normativa non è quella.

Raccomando dunque ai colleghi di accettare questa modifica, perchè non fa altro che tradurre, articolare normativamente la volontà legislativa che ci aveva guidato. Mi pare che sia un intervento di razionalità giuridica e tecnica che si potrebbe accettare, senatore Casoli, senza innescare navette interminabili o, come ella ha detto con una punta di connotazione negativa, «caroselli». Si tratta di una semplice navetta che avrebbe una sua plausibilità e che la gente capirebbe; soprattutto la capirebbero gli operatori giudiziari che saranno destinati ad applicarla.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.9, dico la verità, ero un tantino perplesso a presentarlo; perchè prevedevo un'obiezione che, se magari non mi è opposta, non voglio anticipare.

C'è un altro buco inspiegabile che ho voluto colmare con questo emendamento. Ricordo a me stesso ed ai colleghi che l'articolo 71-bis proposto dal testo in esame formula la fattispecie del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel riscrivere l'associazionismo per il narcotraffico, il Senato si è dimenticato di riprodurre la previsione della pena pecuniaria, già prevista nella legge vigente. Questo mio emendamento 14.9 non fa altro che riproporre la pena pecuniaria. Infatti, la deterrenza provocata dalla pena pecuniaria, l'efficacia di questa risulta nella pratica maggiore - e adesso spiego, collega Misserville, almeno dal mio punto di vista - della pena detentiva. Faccio un esempio. Supponiamo che vi sia un narcotrafficante all'estero: non lo si può raggiungere con un mandato di cattura, non lo si può restringere in carcere; se però è prevista la pena pecuniaria si possono sequestrare i beni, il profitto derivante dal reato in Italia e poi procedere alla confisca per l'attuazione della pena pecuniaria stessa. Se non vi è quest'ultima il meccanismo di intervento patrimoniale non è agibile, non è percorribile, per cui la deterrenza diminuisce. In pratica, volgarmente, se questo soggetto fugge all'estero è libero da qualsiasi deterrenza; se invece vi è la pena pecuniaria la deterrenza patrimoniale rimane: questo è il senso dell'emendamento 14.8 da noi presentato.

CORRENTI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il significato complessivo degli emendamenti 14.4, 14.1 e 14.6 è praticamente quello di ripristinare il testo varato dal Senato; un testo che non ci aveva particolarmente affascinato, ma rispetto al quale il testo approvato dalla Camera dei deputati ci pare ispirato da una sorta di incomprensibile ansia punitiva. Tutto ciò è dimostrato dal fatto che, laddove si prevedono pene da otto a venti anni (articolo 71) e pene non inferiori a venti anni (articolo 71-bis), la possibilità di prevedere circostanze oggettive e circostanze soggettive aveva un altro significato rispetto al dare possibilità al giudice di amministrare quella che si chiama giustizia in concreto, in altre parole, di attagliare una fattispecie teorica ad un caso concreto, che per sua connotazione oggettiva o per la figura del reo può essere passibile di sanzioni assai più miti di quelle edittali.

Abbiamo riproposto questa nostra osservazione in sede di Commissione, ma non ci è pervenuta alcuna risposta soddisfacente. Allora, con scrupolo del tutto provinciale, siamo andati a rispolverare le istituzioni di diritto penale dove abbiamo avuto conforto del fatto che proprio da un punto di vista dottrinario le circostanze, fra altre catalogazioni, si dividono in oggettive e soggettive, cioè quelle che afferiscono la persona del colpevole. In una materia come questa la persona del colpevole può connotarsi in termini del tutto peculiari; d'altra parte, eravamo stati tutti d'accordo in questa sede circa questa specificazione che, lo ripeto, permetteva al giudice di far giustizia in concreto rispetto a pene-base di estrema gravità. Non esiste una ragionevole spiegazione soprattutto con riferimento ad una situazione sistematica, laddove - ricordo a me stesso - la recente legge 7 febbraio 1990, n. 19, subiettivizza le circostanze; e d'altra parte l'articolo 70 del codice penale pone bene questa distinzione.

Allora, la nostra previsione, nel senso dell'elaborato senatoriale, era sistematicamente assai apprezzabile. Ripeto che non si spiega affatto la scelta di un'ansia particolarmente punitiva esplicitata dalla maggioranza alla Camera dei deputati, per cui riproponiamo sostanzialmente il testo approvato dal Senato.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 14.6, devo dire che si illustra da sè. Non ha veramente significato in positivo esplicitare una forma di associazione per delinquere posto che l'articolo 416 del codice penale già esiste ed è applicabile in tutti quei casi in cui più persone si associano per commettere più reati, ancorchè non della stessa indole.

Quindi, a questo punto, si tratta veramente di una sottolineatura ulteriormente sanzionatoria che non trova alcuna spiegazione neanche da questo punto di vista.

Ho ascoltato con la dovuta attenzione la replica dell'onorevole sottosegretario Castiglione in Commissione e devo dire che da questo punto di vista ciò non si spiega. Se noi non avessimo detto niente, l'articolo 416 certamente sarebbe stato operante se avessimo previsto una formula attenuata per quelle circostanze oggettive o soggettive di cui parlavo poc'anzi.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, non credo che possa apparire eccessivo il fatto che si rivolge un'attenzione particolare all'articolo 14. Rispetto a tutte le preoccupazioni manifestate sull'andamento dei nostri lavori, mi sembra che noi stiamo affrontando con il rigore dovuto i punti su cui riteniamo che la Camera dei deputati abbia peggiorato il testo trasmesso dal Senato, che peraltro noi non abbiamo nè votato nè apprezzato. Desidero sottolinearlo, perchè non vorrei che ci fossero equivoci a tale proposito.

Certamente sul favore che è stato manifestato sull'alcoolismo e sul tabagismo e rispetto ora al punto specifico affrontato dall'articolo 14 (l'apparato sanzionatorio che viene previsto), ritengo che sia non tanto un diritto ma un dovere l'intervento del Parlamento e dei Gruppi parlamentari per evidenziare quale errore è stato compiuto e rimarcarlo.

Come è già stato sottolineato in quest'Aula, rispetto a quanto veniva previsto dal testo precedente, ci troviamo di fronte ad una modificazione che non può apparire irrilevante. Infatti, le circostanze inerenti alla persona del colpevole in realtà sono un elemento fondamentale per garantire al giudice un esercizio commisurato alle circostanze obiettive e soggettive. Il riferimento alla persona del colpevole non è stato inserito nel testo sbadatamente: se non sbaglio questa formulazione fu voluta e presentata dal senatore professor Gallo. Adesso credo che sia in qualche misura difficile sostenere che quello che non c'è più ci sia comunque; soprattutto credo che, non essendoci, noi avremo interpretazioni diverse da giudice a giudice. Essendo previsto nel testo approvato dal Senato ed essendo stato eliminato dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati (e confermata tale decisione da parte del Senato), a maggior ragione sarà prevalente l'interpretazione per cui le circostanze oggettive e soggettive – cioè quelle in realtà inerenti alla persona del colpevole – non valgono e non vanno applicate. Noi riteniamo che proprio il fatto che prima la norma c'era e poi è stata tolta

sia grave. È già stata ricordata dai colleghi Correnti ed Onorato la situazione di diritto in cui ci troviamo ed è inutile spendere una parola di più. Tuttavia, per quanto ci riguarda, la soluzione più pulita per la forza dell'argomento che noi poniamo è quella di ripristinare il testo del Senato o, se si vuole, fare una modifica tale che nella sostanza si ricomprensca il testo del Senato. Solo questo ci pare possa evitare gli errori peggiori ed in questo senso abbiamo presentato i nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.5, noi proponiamo la soppressione della previsione secondo cui a chi è imputato e colpevole dei fatti di lieve entità, solo per il fatto che sono di lieve entità, viene comminata l'imputazione di associazione per delinquere *ex* articolo 416 del codice penale. Si tratta di un peggioramento rispetto al testo precedente dove si diceva che quando tre o più persone si associavano e quando il fatto non era di lieve entità era applicata la nuova fattispecie di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. Ma se il fatto era di lieve entità, non era richiamata la specifica previsione dell'articolo 416. Certo, il sottosegretario Castiglione afferma che nulla vietava che fosse applicata questa norma; ma adesso diventa obbligatorio anche nel caso di lieve entità. Prima il combinato disposto della relazione tra le circostanze inerenti alla persona e il fatto di lieve entità poteva evitare l'applicazione dell'articolo 416: oggi invece tale applicazione è prescritta.

Questi sono due emendamenti cui noi teniamo particolarmente e che consideriamo fondamentali perchè il testo torni ad una dimensione non così penalizzatrice a tutti i livelli, anche per i fatti di lieve entità che si riferiscono al piccolissimo spaccio.

Infine, abbiamo ritenuto di proporre la soppressione del riferimento alle norme che favoriscono il pentitismo, eliminando quest'allargamento di previsione anche ai fatti di lieve entità. Oltre ai pentiti, voi così create i «pentitini» e voi così mettete in moto un meccanismo di pentitismo che è contraddittorio rispetto a questa previsione, perchè voi dite che le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato, per sottrarre all'associazione risorse decisive e poi collegate tale previsione anche ai fatti di lieve entità. Ma i fatti di lieve entità quali risorse decisive hanno? Per questo, a nostro parere, la previsione di favorire il pentitismo doveva quanto meno fermarsi alle previsioni dei fatti di associazione grave e non, invece, estendersi ai fatti di lieve entità.

Questi sono i tre emendamenti sui quali chiediamo attenzione, perchè si tratta probabilmente di errori, oppure di una volontà di aggravare un testo già sufficientemente inadeguato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, i relatori esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti e l'assenza di motivazione non deriva dal fatto che gli argomenti mancano, ma dalla necessità di evitare inutili ripetizioni dato che gli argomenti contrari a tali emendamenti, quindi favorevoli all'impianto del provvedimento così come approvato dalla

Camera dei deputati, sono stati ampiamente illustrati in sede di discussione generale.

* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, anche ai fini dell'interpretazione, deve fare una breve precisazione in ordine alle ragioni di non consenso verso gli emendamenti, in particolare verso quelli che riguardano la proposta di reintroduzione del testo votato dal Senato relativamente all'attenuante del fatto di particolare lievità.

Afferma il senatore Corleone che il fatto di aver tolto l'inciso relativo alle circostanze inerenti la persona del colpevole può essere argomento per far ritenere all'interprete che nella formulazione dell'attenuante non sono comprese le circostanze soggettive. Devo dire che il ragionamento della Camera dei deputati è esattamente opposto. L'articolo 70 del codice penale indica quali sono le circostanze oggettive (n. 1 dell'articolo 70) e quali le circostanze soggettive (n. 2 dello stesso articolo). Nella descrizione delle circostanze soggettive, fra di esse sono indicate anche quelle inerenti la persona del colpevole. Nel comma successivo e finale dell'articolo 70 si specifica ciò che si intende per circostanze inerenti la persona del colpevole e si afferma che tali circostanze riguardano l'imputabilità e la recidiva. Allora, la formulazione votata dal Senato era ridotta rispetto alla descrizione contenuta nell'articolo 70, n. 2 del codice penale, relativamente a quelle che devono intendersi circostanze soggettive. Per queste ragioni la soppressione voluta dalla Camera dei deputati ha avuto proprio il senso di dare alla previsione delle modalità e delle circostanze dell'azione la pienezza del disposto dell'articolo 70, nn. 1 e 2 del codice penale, non creando questioni di interpretazione relativamente al fatto di aver introdotto separatamente l'inciso «circostanze inerenti alla persona del colpevole».

Sotto questo profilo dunque la Camera dei deputati ha ritenuto di dover modificare la formulazione votata dal Senato, intendendo con ciò riferire alla formula delle modalità e circostanze dell'azione l'intero articolo 70 del codice penale, cioè sia le circostanze oggettive sia quelle soggettive.

L'emendamento presentato dal senatore Onorato tende ad introdurre una maggiore specificazione, nel senso di inserire nel testo la dizione «le circostanze oggettive o soggettive», ma, allorchè la legge usa genericamente il termine «circostanze», non si vede per quale ragione il giudice e l'interprete debbano ritenere che ciò si riferisca solo alle circostanze oggettive e non anche – secondo quella che è stata la volontà della Camera dei deputati nella stesura dell'articolo – a quelle soggettive.

Per tali ragioni, dunque, il Governo ritiene di non poter pronunciarsi a favore di questi emendamenti, che reintrodurrebbero elementi di dubbio nei confronti dell'interprete e di preferire il testo della Camera, con la precisa e specifica indicazione che con la dizione «mezzi, modalità e circostanze dell'azione» si intendono ricomprese sia le circostanze oggettive che quelle soggettive.

Per quanto riguarda poi gli altri rilievi relativi all'associazione per delinquere, ho già spiegato in Commissione e in sede di replica le

ragioni che hanno spinto la Camera dei deputati ad approvare il testo oggi al nostro esame. In sostanza, essa ha ritenuto di licenziare una formulazione giuridica più corretta non demandando alla indicazione del fatto una esclusione che è tipica delle circostanze attenuanti e non del fatto stesso. Il Governo, quindi, è favorevole al mantenimento del testo della Camera.

Concludo, ricordando al senatore Correnti che eliminare il comma 6 significherebbe prevedere solo attenuanti molto modeste rispetto ai venti anni e rispetto a quanto il comma 6 comporta, per cui sono dell'avviso che esso vada mantenuto.

Per tali motivi, il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Ringrazio il sottosegretario Castiglione e lo faccio a maggior ragione perchè non condivido gli applausi di sollecito verso di lui. Credo, infatti, che egli abbia dimostrato di prendere sul serio gli argomenti e le decisioni che ci competono, entrando nel merito dei medesimi.

Detto questo, voglio però precisare che condivido l'opinione del Sottosegretario fino ad un certo punto, dopo di che essa è indivisibile. Il testo licenziato dalla Camera ha giustamente espunto il riferimento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole perchè esse non sono le uniche circostanze soggettive ed ha di conseguenza mantenuto una dizione che comprende soltanto le circostanze oggettive e non anche quelle soggettive, che si riferiscono, oltre a quelle relative alla persona del colpevole, anche al dolo, alla colpa e via di seguito. Dico questo, sottosegretario Castiglione, perchè il testo approvato dalla Camera recita: «per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione...» e non «del reato». Se vi fosse scritto: «circostanze del reato», io sarei d'accordo con lei, in quanto tale dizione comprenderebbe sia quelle oggettive che quelle soggettive dell'articolo 70 del codice penale. Poichè però qui si parla soltanto di circostanze dell'azione, il riferimento è soltanto a quelle enumerate nell'articolo 1, che parla di modalità e mezzi dell'azione, mentre invece quelle soggettive sono le circostanze non dell'azione, bensì quelle relative alla persona del colpevole, al dolo, agli elementi soggettivi del reato.

Se voi volete – magari il relatore – invece di accettare l'emendamento 14.8 da me presentato, proporre un emendamento diverso che dica: sostituire la parola: «dell'azione» con le altre «del reato», io sono d'accordo e ritiro il mio emendamento. In caso contrario, però, quella fornita dal Sottosegretario è un'interpretazione forzata.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Chiedo scusa ai colleghi se occupo qualche minuto del loro tempo, ma mi pare che su di una materia così delicata non si possa procedere con una votazione affrettata. Noi qui, infatti, siamo davvero al cuore del confronto politico ed ideale che si è svolto lungo tutti questi mesi intorno a questo disegno di legge.

Nel comma in cui viene trattata la «lieve entità» si affronta il caso di chi si trovi sul confine tra il piccolo traffico e l'eccesso di consumo. Noi stiamo potenzialmente esaminando la figura di colui che magari non è un piccolo trafficante, ma un consumatore sprovveduto, di colui che si trova ad avere e magari a cedere, non per ragioni di commercio, ad un amico un po' di sostanza perchè ne ha un po' troppa. Abbiamo udito maestri del diritto che hanno parlato con il rigore della scienza giuridica. Ritengo tuttavia importante aver presente la drammatica concretezza e la specificità dei singoli casi. Se non saremo attenti nella definizione del reato e della figura giuridica, andremo a colpire, probabilmente anche contro le intenzioni di molti tra i sostenitori di questa legge, persone che si trovano nelle situazioni che ho descritto.

Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni del sottosegretario Castiglione e la risposta e le controdeduzioni del senatore Onorato. Se è vero (come a me sembra, da profano di scienze giuridiche) quanto ci ha spiegato poco fa il senatore Onorato, con la formulazione approvata dalla Camera dei deputati si rischia (e basterebbe soltanto il rischio) di non tutelare la possibilità per il giudice di valutare tutte le condizioni soggettive. Non uso questo termine nel rigore della definizione giuridica, ma per come la lingua comune di noi cittadini comuni lo intende. Se non si mette il giudice in condizione di valutare tutte le circostanze (non le circostanze relative alla persona, ma ciò che ognuno di noi intende quando si tratta di circostanze relative alla natura e alla persona dell'imputato), di tenerne conto fino in fondo e di dare il proprio verdetto avendo presenti le ragioni del buon senso e dell'umanità si commette davvero una colpa grave come legislatori.

Siamo di fronte a due proposte avanzate dal senatore Onorato: quella di cui all'emendamento 14.8 e quella subordinata, che se i relatori fossero d'accordo potrebbero, senza la necessità delle otto firme, far propria e recepire. Siamo al cuore di una questione di fondo, di uno di quei problemi che davvero possono tener svegli di notte quando si pensa alle responsabilità che ci si assume. Mi appello, quindi, alla competenza e alla scienza giuridica dei tanti maestri di diritto che sono in quest'Aula perchè la soluzione che si adotterà risponda ad un sentimento e ad un'esigenza comuni. Da quanto ho udito mi sembra, come ripeto, che gli argomenti del collega Onorato siano fondati e che non siano stati contestati in modo sufficiente neanche dalle argomentazioni così acute, così certamente pertinenti del sottosegretario Castiglione. In questo senso io dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 14.8, appellandomi alla riflessione di tutti e di ciascuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, prendo la parola solo per dichiarare che ritiro questo emendamento. Desidero segnalare il problema, ma lo vedremo più opportunamente negli articoli successivi: nel caso, del tutto ipotetico, che esso fosse accolto, toglierebbe dalla possibilità di usufruire delle diminuzioni di pene per i fatti di lieve entità proprio i meno colpevoli – se così si vuol dire, se qualcuno ritiene colpevoli i soggetti interessati a questo articolo – cioè quelli legati al consumo delle sostanze della tabella IV.

Quindi ritiro l'emendamento 14.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla Senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.9.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Volevo soltanto far notare che su questo articolo non c'è stata affatto discussione, come diceva il relatore Casoli; quindi probabilmente si arriverà a una reiezione senza saperne gli argomenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dal senatore Onorato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Corleone, identico all'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, che modifica l'articolo 14 del testo del Senato:

Art. 15.

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 72-*quater*, è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.

2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del Capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 96 della presente legge.

5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.

6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.

7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.

8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.

9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione della presente legge.

10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.

11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 72-*bis*. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e in quello successivo.

14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui ai precedenti commi che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10».

2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a 200 unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'articolo 72 richiamato, con il seguente:

«Art. 72. - (Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti). -

1. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene *cannabis indica* e suoi derivanti per farne uso non terapeutico esclusivamente personale in quantità compatibili con tale destinazione.

2. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 12 per farne uso terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile la necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

3. Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I, II, III e IV in quantità non superiore a quella fissata in base all'articolo 72-bis per farne uso personale non terapeutico o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime, di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.

4. Infine, non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene le sostanze stupefacenti di cui al precedente comma in quantità superiore a quello di cui al comma medesimo purchè provi o risulti comunque provato che le sostanze sono immediatamente e direttamente destinate all'uso esclusivamente personale».

15.1 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 1.

15.13 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 1, dopo la parola: «chiunque» sopprimere le parole: «per farne uso personale»;

dopo la parola: «equipollente» sopprimere le parole: «O, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tale documento»;

dopo le parole: «dell'articolo 12» sopprimere le parole: «e per un periodo da 1 a 3 mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle Tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12».

15.2 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «equipollenti» con le altre: «valido per l'espatrio».

15.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «straniero» con le altre: «cittadini di nazionalità non italiana».

15.4 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «nelle tabelle II e IV» con le altre: «nella tabella II».

15.5 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica la norma di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

15.50 ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 2.

15.6 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 2.

15.14 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente».

15.7 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 3.

15.15 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «delle conseguenze a suo danno» con le altre: «dell'applicabilità, in una nuova occasione, delle sanzioni previste».

15.17 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 3 sostituire la parola: «conseguenze» con le altre: «sanzioni previste».

15.16 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 4.

15.18 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 5.

15.19 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 5, sostituire la parola: «riferiscono» con le altre: «danno comunicazione».

15.20 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 6.

15.21 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 6.

15.8 SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sopprimere le parole: «o ad un suo delegato».

15.22 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti familiari».

15.23 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti culturali».

15.24 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti relazionali».

15.25 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti sociali».

15.26 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 6 sostituire le parole: «gli accorgimenti» con le altre: «i provvedimenti umani».

15.27 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 7.

15.28 CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 7 sostituire le parole: «ove possibile» con le altre: «ove il prefetto sia in sede».

15.29

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72, al comma 7, sopprimere le parole: «o al suo delegato».

15.30

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 8.

15.31

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72, al comma 8, sopprimere le parole: «favorendo l'incontro con tali strutture».

15.32

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 9.

15.33

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 9, sostituire le parole: «l'istante» con le altre: «il richiedente».

15.34

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 9, sopprimere le parole da: «fissando» fino alla fine del comma.

15.9

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 9, sopprimere le parole da: «e curando l'acquisizione» fino alle parole: «del programma».

15.35

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 10.

15.36

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 11.

15.37

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 11, sostituire le parole: «e lo ha concluso» con le altre: «e lo sta proseguendo con risultati positivi».

15.38

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 12.

15.39

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La sospensione è revocata allorchè il Prefetto riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione».

15.10

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 1, nell'articolo 72 richiamato, al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «terza volta» con le altre: «quarta volta».

15.51

ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le altre: «al comma 1».

15.40

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72, sopprimere il comma 13.

15.41

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 14.

15.42

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, all'articolo 72 richiamato, sopprimere il comma 15.

15.43

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 1, dopo l'articolo 72 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 72-... - Il Pretore, con la sentenza che dichiara la non punibilità nei casi previsti nei commi 2, 3, 4, dell'articolo 72, premessi, se non già svolti gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato, può con decreto motivato avviarlo ai servizi deputati alla definizione di un programma di recupero.

Le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.

Sono sempre soggette a sequestro e a confisca le sostanze indicate nel comma 2.

Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro della sanità».

15.44

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «è delegato ad emanare» con l'altra: «presenta».

15.11

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

15.45

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «200 unità» con le altre: «600 unità»;

Sopprimere la lettera b).

15.12

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOT-
TO, CORRENTI, IMPOSIMATO, ZUFFA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

15.46

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

15.47

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

15.48

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sino all'emanazione del decreto legislativo previsto nel comma 2, è sospesa l'entrata in vigore delle norme previste nell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

15.52

ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA,
RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ARFÈ,
VESENTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Sino alla completa assunzione degli assistenti sociali previsti nella lettera a) del comma 2, è sospesa l'entrata in vigore delle norme previste nell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

15.53

ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA,
RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, ARFÈ,
VESENTINI

Sopprimere il comma 3.

15.49

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK
LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Intervengo per illustrare l'emendamento 15.1, che è il principale, perchè gli altri presentati dal nostro Gruppo sono subordinati. L'emendamento 15.1, infatti, si propone di sostituire l'articolo 72 con l'articolo contenuto nell'emendamento che illustro.

PRESIDENTE. Allora evidentemente lei ritiene che i successivi emendamenti del suo Gruppo siano consequenziali e quindi illustrando l'emendamento 15.1...

BATTELLO. No: se l'emendamento 15.1 viene respinto – cosa che io spero non avvenga – restano in piedi gli altri del nostro Gruppo in quanto emendativi del testo che resta.

PRESIDENTE. Ma chi illustrerà gli altri emendamenti?

BATTELLO. I colleghi: io, come ho detto prima, mi limito ad illustrare l'emendamento 15.1.

Ripeto che l'emendamento in questione si propone di sostituire l'articolo 15, *sub* articolo 72 della legge n. 685. Dico subito, intanto, che l'articolo 72, così come pervenuto dalla seconda lettura della Camera, è diverso in senso peggiorativo dell'articolo 72 da noi approvato. È diverso in senso peggiorativo per una serie di ragioni che brevemente illustro.

Intanto esso aggrava, arricchisce, aumenta il catalogo delle sanzioni amministrative; nel senso che alle due sanzioni amministrative già previste, la sospensione della patente, del passaporto e del porto d'armi e il divieto di allontanarsi, aggiunge anche la sanzione amministrativa della sospensione del permesso di soggiorno per lo straniero. È già un aggravamento.

In secondo luogo vi è un aggravamento perchè il procedimento amministrativo non è più, così come originariamente previsto, esperibile per tre volte successive, prima di passare al procedimento penale, ma è esperibile per sole due volte.

Questa riduzione dell'esperibilità del procedimento amministrativo poi si accompagna all'introduzione di una nuova sanzione, irrogabile dal pretore nella seconda fase. Mentre nell'impostazione originale avevamo previsto che in determinate ipotesi di fallimento del programma terapeutico ci fosse la revoca della già disposta sospensione del procedimento amministrativo, e quindi si chiudesse la parentesi e riprendesse il procedimento amministrativo, che poteva - ripeto - esperirsi per tre volte, oggi il meccanismo è radicalmente cambiato: nel senso che, se il programma terapeutico fallisce, non c'è revoca della sospensione, ma c'è, previa convocazione davanti al prefetto, trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, in caso di minore, ai fini dell'applicazione di sanzioni di natura diversa. Quindi abbiamo un ulteriore aggravamento anche sotto questo riflesso.

Per di più - terzo elemento negativo di peggioramento - è stata introdotta la previsione di un nuovo illecito (di carattere penale, in quanto la sanzione è irrogata dal pretore): avendo sostituito il meccanismo della revoca con quello della convocazione dell'interessato di fronte al prefetto, è previsto anche che in caso di inottemperanza all'obbligo di presentarsi avanti al prefetto, esso prefetto «riferisca» al pubblico ministero, trasmettendogli gli atti ai fini dell'approvazione delle misure di cui al successivo articolo.

Dunque sotto tre profili abbiamo un aggravamento del meccanismo sanzionatorio amministrativo che in prima lettura noi avevamo quivi introdotto.

Detto questo, noi, reiterando una proposta che avevamo già avanzato in prima lettura, proponiamo di sostituire il testo dell'articolo 15 (più che mai, in quanto peggiorativo del testo approvato in prima lettura) con una nuova formulazione. La nostra proposta è quella di prevedere, invece del procedimento amministrativo come primo gradino verso quello successivo del procedimento penale, una serie di clausole di non punibilità, che, sì, rendano possibile la stigmatizzazione in relazione al divieto del consumo, che sussiste nell'articolo precedente e mantiene i suoi effetti; solo che questa stigmatizzazione non è resa oggetto di procedimento amministrativo, come introduzione ad un

successivo procedimento penale, ma è solo e soltanto strumento di avvio dell'interessato ai servizi sociali.

Quindi, una volta impostato in questo modo il ragionamento, prevediamo una serie di clausole di non punibilità variamente articolate. Nel caso si tratti di sostanze di cui alle tabelle II e IV, cioè droghe leggere, portando a sviluppo coerente la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, già inserita nella legge del 1975 e ribadita in questa novella, prevediamo un meccanismo di non punibilità, di tal che non c'è bisogno di alcun procedimento nè amministrativo, nè penale.

Se invece si tratta di detenzione delle sostanze di cui alle tabelle I e III, e ci muoviamo al di sotto della soglia della dose media giornaliera, prevediamo una clausola di non punibilità con avvio dell'interessato ai servizi ove rilevi che questa detenzione sia avvenuta per uso esclusivamente personale.

Si noti che la rilevanza di questa destinazione ad uso esclusivamente personale rafforza un tipo di clausola che voi avete introdotto in seconda lettura alla Camera dei deputati. Infatti, nell'*incipit* di questo articolo così come modificato dalla Camera dei deputati avete introdotto la clausola dell'uso personale. Noi rafforziamo questa destinazione ad uso personale con l'avverbio «esclusivamente» e ove ci si muova nell'ambito del tetto determinato dalla dose media giornaliera proponiamo di prevedere la clausola di non punibilità con avvio ai servizi.

Inoltre, inseriamo in questa sede e in questo comma 3 dell'articolo 72 anche l'ipotesi relativa a chi abbia in passato detenuto talune sostanze e ne abbia fatto uso esclusivamente personale.

La legge del 1975 prevede questa ipotesi di non punibilità, evidentemente essendo irragionevole oltre che impraticabile punire chi in passato abbia fatto uso di droghe esclusivamente personale. Siccome si tratta di azione già consumata e non c'è attualità di pericolo, giustamente il legislatore del 1975 prevedeva in questo caso una clausola di non punibilità.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ha sposato la tesi radicale!

BATTELLO. Allora, già il legislatore del 1975 era radicale...

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è dubbio.

BATTELLO. A me risulta che nel 1975 la grandissima maggioranza del Parlamento approvò questa clausola. Quindi, questa obiezione che lei muove a me deve in realtà muoverla a tutto il Parlamento che nel 1975 approvò questo tipo di clausola.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 72, così come noi proponiamo di introdurlo a sostituzione di quanto approvato alla Camera dei deputati, prevede una clausola di non punibilità nel caso in cui l'acquisto illecito o la detenzione di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla dose media giornaliera risultino immediatamente e direttamente finalizzati all'uso esclusivamente personale.

In sostanza – e concludo l'illustrazione dell'emendamento 15.1 – proponiamo di distinguere tra le tabelle II e IV da una parte e I e III dall'altra – quindi, da questo punto di vista, di portare a sviluppo normale e coerente distinzioni che già esistono nella legislazione vigente – e di prevedere due tipi di clausole di non punibilità per evitare che si metta in moto un meccanismo di sanzioni amministrative e penali che invece di avvicinare l'interessato ai servizi lo allontani. In questo senso ci muoviamo all'interno di quella logica che tutti dicono essere qualificante di questo disegno di legge, nella misura in cui quest'ultimo tende piuttosto a recuperare che a reprimere. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Battello, siccome lei può intervenire soltanto una volta, sarebbe opportuno che illustrasse anche gli emendamenti 15.6 e 15.9, in quanto connessi.

BATTELLO. Signor Presidente, con l'emendamento 15.6 noi proponiamo la soppressione del comma 2 dell'articolo 72 richiamato, che prevede: «Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse». Questa è la «prova del nove» della incoerenza della maggioranza. In sostanza che cosa si vuol dire con questo secondo comma? Per la prima volta il consumatore di droghe leggere può non essere sanzionato, ma può essere destinatario di una raccomandazione, con la quale si definisce il procedimento. Invece di fare questa costruzione, molto retorica («non punisco e predico»), non è meglio essere coerenti fino in fondo e portare a conclusivo svolgimento la distinzione tra le tabelle II e IV, e I e IV e dire chiaramente che in questo caso non si punisce in quanto la detenzione è irrilevante? In sostanza noi non facciamo altro che enucleare il senso profondo di tale distinzione, che non si è avuto il coraggio di portare fino in fondo. Al posto di questo tipo di procedimento, in cui invece della sanzione è prevista una raccomandazione, noi proponiamo che diventi penalmente ed amministrativamente irrilevante questo tipo di condotta, proponendo la soppressione del comma 2.

Devo aggiungere che la Camera ha introdotto, in questo secondo comma, categorie assolutamente inedite. Mentre l'originario articolo 72 prevedeva, nei casi in cui il programma terapeutico si fosse positivamente concluso, l'archiviazione, oggi, accanto all'archiviazione, l'attuale testo prevede una figura inedita di definizione del procedimento. Si tratta di un procedimento amministrativo; quindi è già discutibile parlare di archiviazione in questa sede, posto che l'istituto dell'archiviazione è coerente (nel senso di normativamente previsto) con il procedimento penale. Comunque si può anche capire che si possa archiviare in determinati casi. Ma che cosa vuol dire «definisce il procedimento»? «Definire» è un termine neutro: «la definizione» può essere negativa o positiva. Allora che senso ha ciò? Si tratta di un preziosismo la cui natura ci sfugge; comunque è certo che voler

distinguere «definizione» da «archiviazione» evidenzia ancora di più l'ambiguità del testo, che può essere dissolta soltanto portando a logica conseguenza le premesse della distinzione: irrilevanza, anche in sede amministrativa, della detenzione di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV.

Con l'emendamento 15.9, noi proponiamo al comma 1 dell'articolo 72 di eliminare le parole che, a metà di tale comma, vanno dalla parola «fissando» alle parole «della presente legge». Il meccanismo del comma 9, così come introdotto dalla Camera, è il seguente. Se l'interessato opta per il programma terapeutico e socio-riabilitativo c'è la sospensione del procedimento, con invio ai servizi. Mentre in origine alla sospensione, nel caso di fallimento del programma, seguivano la revoca della sospensione e la ripresa del procedimento, qui si cambia radicalmente la norma nel senso che si fissa un termine all'interessato per la presentazione ai servizi; però, nel successivo comma 12, si prevede che, in difetto di presentazione ai servizi, scatti, previa convocazione prefettizia, la sanzione pretorile. C'è un indubbio aggravamento. Potrei dire che mi sfugge la logica di tale aggravamento, ma in realtà la capisco benissimo: solo che non è accettabile. È giustificabile ma non accettabile. Siccome noi, pur pronti ad ascoltare ma non a condividere le giustificazioni, non accettiamo questo tipo di ragionamento, proponiamo la soppressione di tale meccanismo che rende possibile, al comma 12, l'ingresso della futura e successiva sanzione pretorile.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento 15.2 è articolato nel senso che prevediamo due soppressioni.

La prima riguarda il cittadino straniero con riferimento al permesso di soggiorno per motivi turistici ovvero il divieto di conseguire tale documento. Riteniamo questa previsione ingiustamente, iniquamente sanzionatoria soprattutto con riferimento al diritto del cittadino straniero di difendersi in un eventuale procedimento penale a suo carico e comunque all'impossibilità di difendersi anche rispetto a contestazioni in sede amministrativa.

Per quanto riguarda l'altra soppressione che proponiamo, si fa in tutta evidenza riferimento a queste particolari sostanze stupefacenti (pensiamo soprattutto all'*hascisc*) ed al nessun allarme sociale che può essere riconnesso ai comportamenti previsti. Assai più importante è il rilievo che dobbiamo muovere – e lo facciamo al primo capoverso del nostro emendamento – a quell'inciso voluto dalla Camera «Chiunque, per farne uso personale,». Questo inciso è estremamente preoccupante proprio da un punto di vista processuale.

Direi che l'impianto è il seguente. Abbiamo un reato a dolo generico, consistente nella semplice consapevolezza di detenere – nel caso che più ci preoccupa – una sostanza stupefacente. Abbiamo poi una figura attenuata da un punto di vista oggettivo, con previsione sanzionatoria tutt'affatto diversa e connotata da dolo specifico, cioè dall'uso personale. Ebbene, in ordine a tale dolo specifico la situazione è quella del ribaltamento o dell'inversione dell'onere della prova. Infatti, non può che essere il destinatario della sanzione penale, ossia colui il quale viene chiamato a rispondere del suo comportamento, che dovrà dimostrare che quella che una volta si chiamava modica quantità

(oggi definita sostanza per uso non terapeutico giornaliero) sia per uso personale. Ed allora assistiamo a questo straordinario fenomeno sul piano processuale, e cioè in primo luogo all'inversione dell'onere della prova. Pertanto il malcapitato dovrà dimostrare il proprio uso personale, ossia uno degli elementi costitutivi del reato: il dolo specifico. Questa è una novità dottrinale di non poco rilievo. Ma ancora: la consistenza di questa prova è francamente diabolica. Come potrà questo presunto responsabile dell'illecito che gli viene contestato dimostrare che quel mezzo grammo o quel grammo di sostanza stupefacente è destinato a se stesso? Con l'esibizione di tracce di iniezioni intramuscolari o con cose del genere, ma non sempre questo è possibile, perchè molto spesso tali sostanze vengono introitate – passatemi il termine certamente poco accademico – per vie che non lasciano traccia. Quindi, porremo questa persona in condizione di non poter fornire la prova e di incorrere nella più grave sanzione.

Questo inciso, straordinariamente voluto dall'altro ramo del Parlamento, è a nostro giudizio inaccettabile. Il testo del Senato, sotto questo profilo, era certamente ben collocato nel nostro sistema e più apprezzabile.

PRESIDENTE. Sospendiamo a questo punto l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 15. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazione

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione n. 4-04753, da me presentata e richiedente risposta scritta del Ministro delle finanze, relativamente alla notizia dell'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Siena di una banca di Canicattì.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà dovere di renderle edotto il Governo su tale richiesta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 13 giugno 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259) (*Votazione finale ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Allegato alla seduta n. 401**Giunta per gli affari delle Comunità europee,
presentazione di relazioni**

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il senatore Malagodi ha presentato una relazione unica concernente la relazione introduttiva sul disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» (2148), nonché la «Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988» (*Doc. XIX, n. 2*); la «Relazione sulla situazione economica nella Comunità europea (1988) e orientamenti di politica economica per l'anno 1989» (*Doc. XIX-bis, n. 2*); la «Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee» (*Doc. XCVII, n. 1*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Costantino Lauria a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Mediocredito Toscano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Chiarante ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00088, dei senatori Riva ed altri.

Interrogazioni

MURMURA. – *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* – Per conoscere quali seri e concreti provvedimenti intendano assumere per risolvere la grave situazione in cui è costretta ad operare la commissione per il riconoscimento della invalidità civile a Catanzaro, presso la quale pendono circa 70.000 pratiche in attesa di definizione, e ciò per la carenza di strutture e di personale, mentre il costo delle convenzioni mediche, non rappresentando alcun vero risparmio, è ulteriormente penalizzante per gli invalidi, nei cui confronti ben diverso dovrebbe

essere il comportamento di uno Stato formato come la Costituzione prevede.

(3-01220)

SPETIČ, SERRI, BOFFA, VOLPONI, PIERALLI, VECCHIETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che da fonti giornalistiche risulta che nei giorni scorsi le autorità olandesi hanno annunciato all'Aja di aver appreso dell'intenzione italiana di aderire al Patto di Schengen, che da un lustro unisce cinque dei 12 paesi della CEE nell'elaborazione di una comune politica di libera circolazione interna e di contemporaneo controllo dei flussi umani alle frontiere, limitando in particolare quelli riguardanti i cittadini extracomunitari;

che dalle stesse fonti risulterebbe la data del 19 giugno 1990 prevista per la firma del relativo protocollo che consentirebbe ai cinque paesi di anticipare di due anni l'inizio del coordinamento delle iniziative riguardanti uno degli obiettivi più difficili e delicati del Mercato unico del 1992;

che le difficoltà riguardanti l'Italia risultano maggiori, visto che l'unica frontiera interna alla CEE risulta quella italo-francese, per cui ricadrebbe sul nostro paese il grave ruolo di gendarme delle frontiere esterne della Comunità anche per conto di altri;

che ciò nonostante l'interesse italiano per il patto di Schengen era stato dichiarato apertamente dal ministro degli affari esteri De Michelis durante la recente Conferenza dell'immigrazione,

si chiede di sapere:

se le voci riferite corrispondano a verità e se il Governo intenda far fede all'impegno preso di fronte al Senato durante il dibattito di ratifica della Convenzione europea contro le espulsioni arbitrarie (Convenzione di Strasburgo) di «far precedere ogni decisione in merito da un dibattito parlamentare sugli indirizzi e le condizioni di un'eventuale adesione italiana al Patto»;

se il Governo non intenda, infine, considerare come prioritaria una concertazione di tali politiche all'interno della Comunità europea nel suo insieme, tenendo conto anche dei processi di superamento della passata divisione del continente europeo e la ricerca di nuovi strumenti di integrazione nonché la necessità di una politica di cooperazione Nord-Sud in grado di affrontare i problemi migratori con strumenti politici ed economici, respingendo la tentazione di scorciatoie burocratiche o poliziesche.

(3-01221)

BERLINGUER. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nessun esperto proveniente dalle strutture di prevenzione del Servizio sanitario nazionale è stato chiamato a far parte della commissione del Ministero della sanità incaricata di predisporre idonee proposte di soluzione in materia di prevenzione e di tutela dei professionisti dei comparti operatori;

che nella medesima commissione non è stato incluso alcun docente universitario di medicina del lavoro;

che sia la Società nazionale operatori della prevenzione attraverso i suoi esperti che istituti universitari hanno compiuto valide ricerche ed elaborato proposte in questo campo,

l'interrogante chiede di sapere quale contributo tale commissione, privata di così valide competenze, possa apportare per tutelare effettivamente chi lavora nei comparti operatori degli ospedali italiani.

(3-01222)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che una allarmante protesta è stata elevata dai medici dell'ospedale civile di Palmi (Reggio Calabria) con la quale denunciano lo stato vergognoso in cui si trova il nosocomio dove gli ammalati sono costretti a morire per mancanza di strumenti sanitari e per le condizioni totalmente fatiscenti in cui è ridotto il presidio ospedaliero;

che alla mancanza degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, tra cui l'ecografo, si aggiunge la situazione estremamente drammatica del reparto dialisi dove i reni artificiali sono definiti «inaffidabili» dai medici, tale da determinare il rischio di portare alla morte gli ammalati, senza che qualcuno se ne accorga;

che il laboratorio di analisi è chiuso da cinque mesi mentre si diffondono a macchia d'olio quelli privati;

che lo stesso reparto di rianimazione con cinque posti è dotato soltanto di un *monitor*, mentre rimane chiuso anche il reparto di trasfusione;

che tale situazione scandalosa scaturisce da precise scelte tese a favorire le strutture private sostenute dalle convenzioni stipulate «accuratamente» dall'USL che comportano spese per qualche decina di miliardi di lire;

che la gravissima situazione dell'ospedale e della USL è stata più volte denunciata a livello parlamentare ed è stata oggetto di ripetute inchieste giudiziarie nei confronti degli amministratori per gravi irregolarità e collusione con la mafia, che procurarono la galera allo stesso presidente dell'USL, dalla quale dipende il presidio ospedaliero, gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali misure i Ministri in indirizzo prenderanno rapidamente per superare la situazione drammatica attuale al fine di evitare la morte dei pazienti;

2) se non ritengano opportuno e urgente accertare le responsabilità che hanno provocato il degrado e la paralisi dell'ospedale;

3) le ragioni che hanno impedito l'intervento degli «ispettori» che il Ministro della sanità aveva annunciato di inviare a Palmi per accertare la grave situazione ospedaliera.

(3-01223)

ROSATI, GRANELLI, SALVI, PERINA, ORLANDO, GRAZIANI, COLOMBO, BONALUMI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere:

se confermi o meno le informazioni giornalistiche circa l'imminenza di una adesione italiana all'intesa vigente tra alcuni paesi europei

in tema di politiche di immigrazione, meglio nota come Accordo di Schengen;

se, in caso affermativo, intenda mantenere, e come, l'impegno a suo tempo assunto dal Governo di sottoporre al preventivo esame del Parlamento gli orientamenti concernenti la partecipazione italiana all'Accordo, e ciò anche per una attenta valutazione delle ripercussioni interne ed internazionali in rapporto sia alla più recente legislazione italiana che alle molteplici e non tutte convergenti istanze che si ricavano dalla recente Conferenza sulla immigrazione extracomunitaria in Italia.

(3-01224)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERLINGUER. – *Al Ministro della marina mercantile.* – In relazione al fatto che durante l'estate è più intenso il turismo nautico e sono perciò maggiori le esigenze di informazione dei naviganti anche ai fini della sicurezza e in conseguenza delle numerose critiche rivolte sia agli orari che alla tempestività delle notizie trasmesse dai bollettini del mare a cura della RAI, critiche che sono riuscite a far ripristinare le notizie emesse a metà giornata, che erano state inspiegabilmente soppresse, l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda suggerire alla RAI al fine di:

a) rendere più aggiornati alle ultime notizie disponibili tutti i bollettini, evitando che essi ripetano più volte le medesime informazioni;

b) anticipare verso le ore 22,30 il bollettino serale, in modo che i naviganti possano evitare una veglia prolungata che ostacolerebbe un tempestivo risveglio.

(4-04931)

FONTANA Giovanni Angelo. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – L'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia informato della grave situazione di carenza idrica in cui versa il Lago di Garda e dei pesanti riflessi negativi di tale situazione sull'igiene, sull'ambiente, sulla navigazione, sulle attività turistiche e su altre attività economiche;

quali provvedimenti intenda adottare, con assoluta urgenza, per contenere l'ulteriore abbassamento del livello lacustre, ormai prossimo allo zero idrometrico;

se non ritenga necessario, come misura immediata, disporre il potenziamento della commissione ministeriale preposta all'esercizio della regolazione dei livelli, dotandola di mezzi adeguati alla importante funzione assegnatale col decreto del 19 giugno 1957;

se non ritenga opportuno, nell'attesa di una radicale revisione dell'obsoleta normativa sui deflussi, raccomandare il rigoroso rispetto, ad opera della commissione, del principio di proporzionalità sancito nell'articolo 19 del testo unico del 1933 sulle acque pubbliche;

se non ritenga altresì opportuno, in accoglimento delle proposte formulate dal Magistrato alle acque e dalla comunità del Garda, autorizzare l'esecuzione dei modelli per la gestione ottimale delle acque del Garda;

se, infine, non ritenga opportuno prendere personalmente in esame, in tempi brevi e, ovviamente, con l'assistenza dei competenti organi tecnici, le proposte di aggiornamento dell'antiquata normativa sui livelli, illustrate nel documento presentato dalla comunità del Garda.

(4-04932)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che ci sono notizie di stampa secondo cui «alcune ipotesi di reato si stanno delineando riguardo i carichi di materiale bellico partiti o transitati dallo scalo toscano tra il 1976 e l'80 e poi consegnati – mediante presunte “triangolazioni” – al Sudafrica, paese per il quale l'ONU ha decretato nel 1977 l'embargo militare. È quanto sta emergendo dall'inchiesta aperta due anni fa dal sostituto procuratore generale di Firenze, Francesco Fleury, cui è affidato il “troncone toscano” delle indagini sui traffici internazionali clandestini di armi, portate avanti dal giudice istruttore veneziano Carlo Mastelloni. Il magistrato fiorentino ha emesso una comunicazione giudiziaria in cui si ipotizza il reato di esportazione illegale di armi inviata al dirigente di un'azienda italiana produttrice di materiale bellico. La ditta (della quale non si conosce il nome), su richiesta della magistratura aveva prodotto una documentazione con la quale indicava in un paese dell'America del Sud il destinatario di un carico di armi partito da Talamone ma lo Stato dell'America Latina, interpellato per vie diplomatiche, ha negato di avere avuto contatti con la società inquisita. L'ipotesi è che dietro la destinazione sudamericana del carico regolarmente autorizzata dal Governo, si nasconda quella «reale» del Sudafrica. Un'ipotesi che vale anche per le spedizioni fatte da altre cinque aziende italiane nel mirino di Fleury», l'interrogante chiede di sapere se le indagini del giudice Fleury si siano concluse e comunque quale sia la situazione delle inchieste aperte sul traffico di armi svoltosi a Talamone con falsificazione del reale destinatario delle spedizioni e sulla natura delle merci esportate, in violazione dell'articolo 28 della legge di pubblica sicurezza (e articolo 39 della norma applicativa).

(4-04933)

VIGNOLA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che facendo riferimento agli eventi disastrosi verificatisi nel comune di Grumo Nevano (Napoli) solo nel corso del corrente anno sono accaduti i seguenti episodi: il 28 gennaio 1990 si apriva una voragine alla via T. Spena, e un'altra in via Cadorna; il 16 febbraio 1990 si determinava lo sprofondamento di una parte di via Dalmazia; il 18 marzo 1990 un'altra voragine si apriva in via Principe di Piemonte angolo corso Garibaldi;

che tali luoghi, con altri precedentemente investiti da analoghi eventi, sono chiusi al traffico con grave disagio per l'intera città;

che già il Ministero della protezione civile ha inviato sul posto, per accertamenti, tecnici del gruppo nazionale difesa catastrofi;

che eventi gravi di tale natura si verificano in detta località con particolare intensità e frequenza determinando viva apprensione nella popolazione e disagi, cosicchè il consiglio comunale ha chiesto l'intervento del Ministero della protezione civile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro ritenga, per garantire tranquillità e sicurezza al comune di Grumo Nevano, di affrontare, insieme con il sindaco e impegnando la regione Campania, quanto meno un urgente esame dei provvedimenti più opportuni e validi da adottare nella specifica situazione.

(4-04934)

MONTINARO, CHIARANTE, CANNATA, MANIERI, DIPAOLO, PETRARÀ, LOPS, IANNONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.*
– Premesso:

che si è appreso del trasferimento del soprintendente archeologo della Puglia, dottor Pietro Giovanni Guzzo;

che finora l'opera svolta dallo stesso ha incontrato la più generale approvazione, in specie sotto l'aspetto della riaffermata presenza dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali per la tutela dei beni archeologici nel territorio pugliese;

che il dottor Guzzo è stato il primo soprintendente dopo circa un decennio di referenze ed ha attivato una ricchissima serie di interventi nel settore museale e della tutela del territorio (come dimostra, tra l'altro, l'avvenuta presentazione al Presidente della Repubblica dei progetti di ristrutturazione del Museo archeologico di Taranto il 26 maggio 1990,

si chiede di sapere:

in base a quale logica di valorizzazione delle professionalità tecniche all'interno dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali siano decisi i trasferimenti ed in particolare quello del dottor Guzzo;

se il trasferimento del dottor Guzzo preluda ad uno scorporo della soprintendenza archeologica della Puglia, come già in precedenza tentato;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci siano state pressioni, e di che origine, derivanti dall'elevato numero di provvedimenti di vincolo a tutela di aree di interesse archeologico emanati dal 1986 ad oggi;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci siano state pressioni, e di che origine, derivanti dall'avere lo stesso provveduto agli appalti dei lavori per mezzo di regolari gare anzichè procedere ad affidamento diretto;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci siano state pressioni, e di che origine, derivanti dall'avere lo stesso destinato i fondi della legge n. 449 del 1987 e della legge n. 67 del 1988 ad un piano organico di valorizzazione e tutela dei musei archeologici statali e delle principali aree archeologiche della regione;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci siano state pressioni, e di che origine, derivanti dall'avere lo stesso intessuto una serie di collaborazioni scientifiche tra la soprintendenza archeologica della Puglia ed università ed enti di ricerca italiani e stranieri;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci sia la volontà di penalizzare lo stesso in qualità di vice presidente del comitato di settore per i beni archeologici;

se alla base delle motivazioni che hanno spinto al trasferimento del dottor Guzzo ci siano le posizioni di denuncia dallo stesso esplicitate in incontri nazionali ed internazionali contro lo scavo clandestino di oggetti di antichità ed il loro commercio illecito;

in che misura si sia tenuto conto delle richieste di assegnazione di sede sollecitate con lettera del Ministero per i beni culturali e ambientali dell'agosto 1989.

(4-04935)

DUJANY. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che il ministro degli affari esteri onorevole De Michelis ha presentato alla Conferenza sulla dimensione umana della CSCE a Copenhagen, a nome dell'Italia, dell'Austria, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia e dell'Ungheria, in data 6 giugno 1990, una proposta sui diritti delle minoranze nazionali in venti punti, di contenuto apprezzabile, specie per quanto riguarda l'uso della lingua minoritaria nei rapporti con le pubbliche autorità (punto 6), il diritto all'istruzione nella madrelingua (punto 8) ed il diritto delle minoranze ad essere riconosciute ed a vivere quali comunità (punto 1);

che alla Camera dei deputati è da lungo tempo giacente la proposta di legge n. 612 riguardante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche», già approvata in Commissione;

che presso la Commissione affari costituzionali del Senato è da lungo tempo giacente il disegno di legge n. 136 riguardante «Norme costituzionali a favore della popolazione di lingua tedesca della Valle d'Aosta»;

che in Commissione affari costituzionali del Senato è iniziato l'esame del disegno di legge n. 2073 riguardante «Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine»;

che la minoranza slovena ha giudicato il contenuto del succitato disegno di legge governativo inadeguato ed insufficiente per garantire una tutela della minoranza stessa in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali dello Stato italiano,

l'interrogante chiede di sapere in quale modo il Governo italiano intenda dare concreta attuazione nell'ordinamento interno ai contenuti del citato documento, proposto in forma ufficiale dal Ministro degli affari esteri.

(4-04936)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede specifiche sanzioni qualora si violino le norme che regolano il rilascio delle licenze all'esportazione e che l'articolo 39 del regolamento di esecuzione della suddetta legge dispone che sulla licenza devono essere indicati: lo Stato e gli enti ai quali i materiali sono diretti, la fabbrica e il deposito da cui partono, la specie e la qualità dei materiali;

che gli articoli 826, secondo capoverso, e 828, secondo capoverso, del codice civile comprendono gli armamenti tra i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e stabiliscono che possono essere sottratti alla loro destinazione unicamente nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;

che l'articolo 41 del regio decreto del 20 giugno 1929, n. 1058, individua un unico caso di alienabilità degli armamenti nella non idoneità di questi ad adempiere la funzione alla quale sono destinati;

che da sempre la normativa applicata (regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058), prevede che il materiale bellico eventualmente ceduto a terzi debba essere accuratamente rottamato per impedire una qualche successiva riutilizzazione del materiale;

che la sottrazione da due delle pochissime divisioni che al tempo venivano considerate idonee a fronteggiare eventuali emergenze di mezzi corazzati M113 e M109, armati di obici da 155/23, è un palese, indiscutibile attentato alla sicurezza nazionale, considerato:

a) che in quel periodo si enfatizzava sulla minaccia costituita dalle 175 divisioni che il Patto di Varsavia schierava in Europa orientale;

b) che la suddetta sottrazione veniva ad interessare il 10-15 per cento dell'intera disponibilità in materia del nostro Esercito;

c) che ancora oggi, a circa venti anni dalla suddetta sottrazione, la Oto Melara non ha ancora restituito all'Esercito il materiale ricevuto;

che per la cessione di 6 «sommerngibili» da 2 tonnellate e di 2 da 70 tonnellate, di produzione Cosmos, ad un paese rivierasco del Mediterraneo, battelli che sarebbe più corretto definire «mezzi insidiosi subacquei d'attacco», i Ministeri degli affari esteri e della difesa espressero al tempo parere contrario, in quanto venivano a compromettere la difesa strategica del Mediterraneo;

che la cessione di elicotteri da combattimento, con licenza di esportazione intestata al Ministero della sanità libico, la spedizione verso il suddetto paese di mezzi M113 e M109, con la dizione «materiale automobilistico» con la provenienza, solo formale, Oto Melara, essendo invece il materiale ancora di proprietà dell'Esercito italiano, la vendita di quattro corvette missilistiche al Governo di Tripoli, armate di sofisticatissime ed avanzatissime apparecchiature di guerra, avvenuta sotto la voce doganale 89.01, che riguarda i mezzi nautici per uso civile e da diporto, devono considerarsi come una ulteriore riprova della costante e sistematica violazione della legge,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali disposizioni furono al tempo impartite in materia dal Governo e in particolare ai servizi segreti che sono stati i «propulsori» e i fantasiosi esecutori di tutte queste assurde illegittimità;

come si inseriscano in questo contesto le parole che avrebbe pronunciato dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2 il generale Santovito, secondo il quale i propri rapporti con i magistrati prima dello scandalo P2 erano rari ed improntati a reciproco sostegno. Un sostegno che evidentemente continua a manifestarsi, travalicando i rapporti personali e assumendo i più tragici ed inquietanti significati;

cosa sia stato fatto e cosa si intenda fare per sanare la situazione, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista amministrativo, ed in particolare cosa sia avvenuto a seguito delle rinunce dell'Esercito al rientro di gran parte dei materiali sottratti e come sia stata risolta la questione dell'eventuale rientro di somme e, sempre che detto rientro ci sia stato, quale sia l'entità di quelle somme e se siano state accreditate alla Difesa o al Tesoro; cosa sia stato fatto o cosa si intenda fare per accertare il come ed il perchè sono partiti ulteriori cento carri verso la Libia senza lasciare traccia delle relative licenze e dei connessi documenti doganali.

(4-04937)

CROCETTA. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che il Parlamento, più volte, ha sollecitato il Governo ad assumere – nelle nomine dei vertici sia degli enti che delle imprese a partecipazione statale – l'impegno di seguire rigorosi criteri di sperimentata professionalità e capacità;

che il presidente dell'IRI, all'atto del suo insediamento, aveva dichiarato la volontà di attenersi, nelle nomine dei presidenti delle imprese del gruppo, alle succitate indicazioni;

considerato che alcuni organi di stampa hanno recentemente diffuso la notizia che anche questa volta si stanno per seguire criteri di lottizzazione ispirati dalle segreterie dei partiti di maggioranza e che, in particolare, tra i candidati più accreditati ad assumere la presidenza dell'Italtel e della SME figurerebbero noti personaggi iscritti alle liste della P2,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno fornire con urgenza una smentita di tale notizia, consentendo così al presidente dell'IRI di onorare l'impegno preso all'atto dell'assunzione della sua carica e al Governo di dare seguito agli impegni assunti con il Parlamento in ordine al criterio della professionalità e di mettere fine così alla prassi delle squallide operazioni di lottizzazione e alla stagione delle trame oscure.

(4-04938)

IMPOSIMATO, SALVATO, GRECO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI.

– *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che circa 40 operatori commerciali da anni vivono nei locali di Palazzo Fuga in piazza Carlo III;

che questa attività è fondamentale non solo per 40 nuclei familiari, ma anche per quelli che lavorano, oltre che per l'economia della zona;

che si rende necessario provvedere alla regolarizzazione per i suddetti operatori commerciali e artigiani, evitando che possano esserci modificazioni nella destinazione d'uso dei locali in questione;

che la regione Campania ha accolto le istanze dei cittadini del quartiere segnalando la necessità di intervenire per regolarizzare la posizione degli artigiani e dei commercianti di piazza Carlo III 5 e 12;

che analogamente ha operato la circoscrizione di San Carlo Arena;

che, nonostante ciò, sembra che l'attuale assessore al patrimonio del comune di Napoli, Venanzoni, voglia procedere ad uno sgombero degli occupanti dei locali sottostanti l'edificio del Palazzo Fuga,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire per regolarizzare la posizione dei commercianti e artigiani che occupano i locali di piazza Carlo III, nonchè per attuare un piano di ristrutturazione dello stabile.

(4-04939)

CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990 prevede il mutamento del regime impositivo sui combustibili ed altri di impiego in aziende agricole, mantenendo invece inalterato il trattamento in favore di altre categorie;

che tale provvedimento gravemente penalizzante colpisce l'economia agricola in un delicato momento in cui si tende, anche con diverse misure politiche, ad un sostanziale ricupero della competitività verso le produzioni degli altri paesi comunitari nei quali, per converso - è necessario sottolinearlo - si attua invece una energica e determinante politica di riduzione dei costi energetici in agricoltura, quale elemento essenziale per il contenimento dei costi di produzione;

che, pertanto, il provvedimento predetto costituisce una forte contraddizione con gli espressi intenti politici definiti dal CIPE per la programmazione agricola tendenti a rafforzare la nostra possibilità di sostenere il necessario sforzo di ristrutturazioni e ammodernamenti aziendali per affrontare l'accresciuta concorrenza, in vista dell'appuntamento con il mercato unico, sconvolgendo invece tutte le previsioni di costo;

che il sorprendente e inaccettabile provvedimento stesso sconcerta il mondo agricolo sollevando giustificate, vibrante ed unanimi proteste degli operatori agricoli che si dibattono già in molte difficoltà, scoraggiandoli inopportunamente nell'adozione di ogni iniziativa di potenziamento delle loro strutture aziendali.

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con la necessaria fermezza e tempestività per rettificare l'infelice e dannosa decretazione predetta che costituisce - come sopra detto - un gravissimo danno per il futuro della nostra agricoltura.

(4-04940)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01221, dei senatori Spetič ed altri, e 3-01124, dei senatori Rosati ed altri, in materia di politiche di immigrazione (Accordi di Schengen);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01222, del senatore Berlinguer, sulla tutela dei professionisti dei comparti operatori;

3-01223, dei senatori Tripodi ed altri, sulla situazione esistente nell'ospedale civile di Palmi (Reggio Calabria).